

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2026.

Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (26A01093) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

ORDINANZA 16 dicembre 2025.

Disposizioni per la tracciabilità delle piante movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata del focolaio di *Popillia japonica* Newman Europhyt-Outbreaks n. 574 gestito con misure di contenimento. (Ordinanza n. 11). (26A01095) Pag. 3

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina». (26A01094) ... Pag. 5

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 2 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Etria società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Carovigno e nomina del commissario liquidatore. (26A01158) Pag. 8

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 19 dicembre 2025.

Proroga termini in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e di *Building Information Modeling* - BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. (Ordinanza n. 118/2025). (26A01196) Pag. 9



ORDINANZA 19 dicembre 2025.

Sub-misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» - Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie a seguito di rinunce ai finanziamenti e deroga al punteggio minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dell'allegato n. 1 (Bando) all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022. (Ordinanza n. 119/2025). (26A01197). Pag. 14

ORDINANZA 19 dicembre 2025.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2, Linea di intervento n. 2 «Rifunionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei» - Presa d'atto ed approvazione dell'atto aggiuntivo al protocollo di intesa del 21 dicembre 2021, estensione del perimetro territoriale e definizione delle tipologie di intervento ammissibili. (Ordinanza n. 122/2025). (26A01198). Pag. 20

ORDINANZA 19 dicembre 2025.

Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 e n. 2 del 17 dicembre 2022. (Ordinanza n. 124/2025). (26A01199). Pag. 24

ORDINANZA 29 dicembre 2025.

Riallocazione di economie delle Regioni Abruzzo e Umbria. (Ordinanza n. 125/2025). (26A01200). Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di: l-alanina, l-arginina, acido aspartico, l-cysteine, acido glutammico, glicina, istidina, l-isoleucina, l-leucina, lisina, l-metionina, l-fenilalanina, l-prolina, l-serina, taurina, l-treonina, l-triptofano, tirosina, l-valina, calcio gluconato, sodio, glicerofosfato, potassio, magnesio, sodio acetato, glucosio, soybean oil ph.eur., trigliceridi a media catena, olio di oliva raffinato, olio di pesce arricchito in acidi omega 3, «Pedismof». (26A01100). Pag. 35

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Gena». (26A01101). Pag. 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di soluzione isotonica a base di icodestrina, «Notecor». (26A01102) Pag. 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azacitidina, «Azacitidina EG Stada». (26A01103). Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pemetrexed, «Pemetrexed Hikma». (26A01104). Pag. 39

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril, valsartan, «Sacubitril e Valsartan Teva». (26A01105) Pag. 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiamina (vitamina B1), piridossina (vitamina B6), cianocobalammina (vitamina B12), «Neurobion». (26A01106). Pag. 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano a seguito della fusione della società Rottapharm S.p.a. nella società Meda Pharma S.p.a. (26A01107) . . . Pag. 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lumigan» (26A01108). . . Pag. 43

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (26A01136) . . . Pag. 43

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sul Libretto nominativo speciale intestato ai minori di età (26A01184) Pag. 44

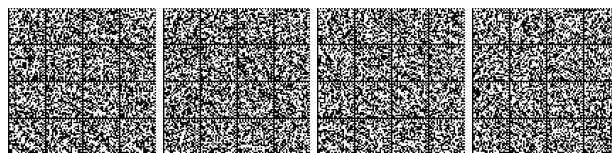
Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del movimento politico «Rassemblement Valdôtain» (26A01063). Pag. 44

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Revoca della sospensione dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto «Petr ammonitis» e cancellazione del codice MAP temporaneo intestato alla società Aida Alta Energia S.r.l. (26A01096). Pag. 50

Iscrizione di taluni prodotti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società VS Italia S.r.l. (26A01097). Pag. 50



Invito alla manifestazione di interesse allo svolgimento dell'incarico di SPM, per la concessione di coltivazione di idrocarburi denominata «Gradizza». (26A01098) Pag. 51

Ministero della difesa

Concessione della medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri (26A01099) Pag. 51

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato di rettifica relativo al decreto 28 gennaio 2026, recante «Riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica». (26A01209) Pag. 51





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2026.

Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019 con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il senatore Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2025»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», come modificata da ultimo, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 241/2021, con decisione di esecuzione ECO-FIN del 27 novembre 2025;

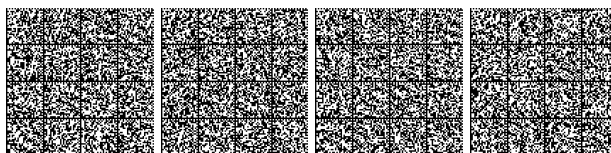
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 1 che approva il «Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza» e in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 1° agosto 2022, recante «Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Secondo decreto attuativo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 59/2021»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto in particolare l'art. 29 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, rubricato «Fondo per la Repubblica digitale», che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale» nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il comma 5 del richiamato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, secondo cui le risorse disponibili per il citato intervento vengono «individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101»;

Considerato che con il richiamato art. 1, comma 2, lettera a), numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per l'intervento Servizi digitali e competenze digitali, è stata prevista per gli anni dal 2021 al 2026 l'iscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle seguenti risorse: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

Viste le variazioni al bilancio apportate dalla citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, che assegna al capitolo 949 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri 60,69 milioni per l'anno 2024 e 70 milioni per l'annualità 2025;

Considerato che, ai sensi del comma 6 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le procedure per la concessione del contributo alle fondazioni di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Considerato che in data 25 gennaio 2022 è stato stipulato il protocollo d'intesa di cui al comma 3 del citato art. 29, tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a. (ACRI);

Visto il decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2022, recante «Procedure attuative del Fondo per la Repubblica digitale», recante, ai sensi del comma 6 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le procedure per la concessione del contributo alle fondazioni di cui all'art. 29, comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 23 febbraio 2022, adottato ai sensi del citato art. 29, comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione) per l'annualità 2022;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 13 settembre 2022, adottato ai sensi del citato art. 29, comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione) per l'annualità 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2023, adottato ai sensi del citato art. 29, comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 70.000.000,00 (settantamiliardi/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione) per l'annualità 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2024, adottato ai sensi del citato art. 29, comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 70.000.000,00 (settantamiliardi/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione) per l'annualità 2025;

Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» ed in particolare l'art. 1, comma 3 che recita «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, [...], sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento [...]»;

Vista la «Direttiva del Segretario generale del 13 settembre 2024, concernente la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027» della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cui è stato comunicato che non sono più presenti nello schema di bilancio per il 2025 le risorse previste per l'annualità 2025 sul capitolo di spesa 949, CdR 12 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2024 di ritiro del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2024 assegnazione risorse al Fondo per la Repubblica digitale, di cui all'art. 29, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Considerato, inoltre, che la citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» prevede uno stanziamento di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l'annualità 2025 e 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l'annualità 2026 per l'intervento Servizi digitali e competenze digitali;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025, adottato ai sensi del citato art. 29, comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione) per l'annualità 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza per l'anno 2026 e per il triennio 2026 – 2028 che prevede uno stanziamento di 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l'annualità 2026 per l'intervento Servizi digitali e competenze digitali;

Vista la nota dell'8 gennaio 2026 del segretario del Comitato di indirizzo strategico del fondo, dott. Giorgio Righetti, con la quale è stata richiesta l'assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale – annualità 2026 – di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

Ritenuto di dover provvedere ad una nuova assegnazione al Fondo Repubblica digitale, per l'annualità 2026, per l'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), delle risorse così come ridefinite dalla citata legge del 30 dicembre 2024, n. 207;

Ravvisata quindi la necessità di procedere all'adozione di un apposito decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in relazione a parte delle risorse finanziarie presenti sul predetto Capitolo di spesa n. 949, per l'anno 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnato l'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per l'anno 2026, al Fondo per la Repubblica digitale, di cui all'art. 29 del decreto-legge 6 novembre

2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sulle risorse stanziante sul capitolo di spesa n. 949 «SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI DIGITALI E ALLE COMPETENZE DIGITALI PROVENIENTI DAL FONDO COMPLEMENTARE PNRR», centro di responsabilità n. 12.

2. L'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) è costituito dalle somme stanziante per l'anno 2026.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 sarà realizzato secondo le procedure stabilite nell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato:*
BUTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 552*

26A01093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

ORDINANZA 16 dicembre 2025.

Disposizioni per la tracciabilità delle piante movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata del focolaio di *Popillia japonica* Newman Europhyt-Outbreaks n. 574 gestito con misure di contenimento. (Ordinanza n. 11).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 69, del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alla tracciabilità;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui pro-



dotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023, relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica Newman* e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024,

n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 aprile 2024, n. 0154311, recante «Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica Newman*»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

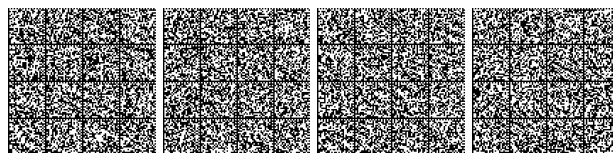
Considerato che l'area delimitata nella quale sono in vigore le misure fitosanitarie per il contenimento di *Popillia japonica* è stata inserita sul portale *Europhyt-Outbreaks* della commissione UE con la notifica n. 574 e comprende, in parziale continuità, il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;

Considerato che nella citata zona infestata in contenimento di *Popillia japonica* sono presenti numerosi operatori professionali, registrati ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e autorizzati all'emissione del passaporto delle piante;

Considerato che gli operatori professionali autorizzati all'uso del passaporto delle piante e operanti all'interno della zona infestata in contenimento, sono tenuti ad applicare le misure fitosanitarie stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in particolare dall'allegato VIII, dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 e dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 aprile 2024, n. 0154311;

Ritenuto necessario differenziare le piante movimentate verso l'esterno della zona infestata in contenimento da quelle movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della stessa, al fine di operare una più efficace controllo del materiale vegetale in circolazione e una riduzione del relativo rischio fitosanitario;

Preso atto che il Comitato fitosanitario nazionale ha definito, nella seduta del 9 dicembre 2025, le modalità per la tracciabilità piante destinate ad essere movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata del focolaio di *Popillia japonica Europhyt-Outbreaks* n. 574, gestito con misure di contenimento, introducendo accanto al codice di tracciabilità,



di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031, dell'indicazione «Zona infestata - *Popija*»;

Ritenuto necessario dare attuazione alla decisione del Comitato fitosanitario nazionale, circa la tracciabilità delle piante destinate ad essere movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata del focolaio di *Popillia japonica* gestito con misure di contenimento, mediante ordinanza del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;

Dispone:

Art. 1.

Finalità

1. La presente ordinanza definisce condizioni supplementari di tracciabilità da riportare sul passaporto delle piante, di cui all'art. 78 del regolamento (UE) 2016/2031, per le piante destinate ad essere movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata per *Popillia japonica Newman* del focolaio notificato in *Europhyt-Outbreaks* n. 574, nel quale sono applicate le misure fitosanitarie di contenimento.

Art. 2.

Codice di tracciabilità

1. Le piante destinate ad essere movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata in contenimento di cui all'art. 1, fermo restando i requisiti previsti all'allegato VIII, punto 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, sono accompagnate dal passaporto delle piante dove è riportata, accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031, la dicitura «Zona infestata - *Popija*».

2. Nel caso in cui si applicano le condizioni previste al comma 1, il passaporto delle piante, apposto su ogni singola unità di vendita, non potrà essere sostituito con il passaporto ordinario.

Art. 3.

Applicazione

1. I servizi fitosanitari competenti per i territori interessati danno applicazione alla presente ordinanza e ne garantiscono la massima diffusione.

Art. 4.

Sanzioni amministrative

1. L'operatore professionale che movimenta fuori dalla zona infestata piante accompagnate dal passaporto delle piante con la dicitura «Zona infestata - *Popija*» è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 177

26A01095

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;



Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento

(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della Bresaola della Valtellina IGP, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - L 163 del 2 luglio 1996;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo delle Regione Lombardia competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Bresaola della Valtellina» così come modificato;

Provvede:

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della IGP «Bresaola della Valtellina».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA I - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Bresaola della Valtellina» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 27 febbraio 2026

Il dirigente: GASPARRI

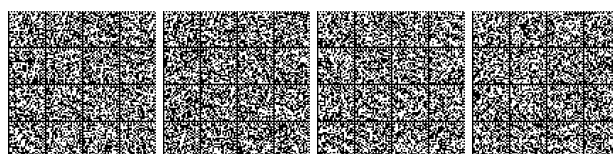
ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«BRESAOLA DELLA VALTELLINA» IGP

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.



Art. 2.

Zona di produzione

La «Bresaola della Valtellina» viene elaborata nella tradizionale zona di produzione che comprende l'intero territorio della Provincia di Sondrio.

Art. 3.

Materie prime

La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell'età compresa fra i diciotto mesi e i quattro anni.

Le masse muscolari della coscia di bovino, private di ossa, dalle quali si ricava la bresaola, sono le seguenti:

a) fesa, che corrisponde alla porzione posteromediale della muscolatura della coscia e comprende il muscolo retto interno, il muscolo adduttore, e il muscolo semimembranoso;

b) punta d'anca, che, corrisponde alla parte della fesa privata del muscolo adduttore;

c) sottofesa, che corrisponde alla porzione posterolaterale della muscolatura della coscia e precisamente il muscolo lungo vasto;

d) magatello, che corrisponde alla porzione posterolaterale della muscolatura della coscia e precisamente il muscolo semitendinoso;

e) sottoosso, che corrisponde alla fascia anteriore della coscia ed è composta dal muscolo retto anteriore e dal muscolo vasto interno ed intermedio.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Le masse muscolari utilizzate per la produzione vengono opportunamente rifilate con asportazione del grasso esterno e delle parti tendinose esterne curando di non inciderle, perché esse formano, integralmente e singolarmente, i pezzi da salare ed essiccare.

La salagione è effettuata con metodo detto «a secco». Alla carne bovina vengono aggiunti sale alimentare e/o spezie e/o piante aromatiche e/o aromi naturali. Possono essere inoltre impiegati vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio, colture microbiche di avviamento appartenenti al genere *Staphylococcus*, *Lactobacillus*, *Pediococcus*, *Micrococcus*, *Debaryomyces*, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, nella dose max di 195 p.p.m. quale limite della quantità introdotta o comunque assorbita, acido ascorbico e/o suo sale sodico. La soluzione salina si forma con il succo della carne.

La salagione ha una durata complessiva media da dieci-quindici giorni secondo il peso dei pezzi.

La salagione ha una durata minima di sette giorni, secondo il peso dei pezzi, in caso di utilizzo delle colture microbiche di avviamento di cui al precedente comma 2 e del procedimento di zangolatura sottovuoto.

L'insaccamento viene effettuato mediante l'immissione di ogni singolo pezzo in budello naturale. È consentito anche l'eventuale impiego di budello artificiale.

Allo scopo di agevolare le operazioni di affettamento, è consentito l'insaccamento in un unico budello di due singoli pezzi di massa muscolare. In tale caso, è vietato l'utilizzo di transglutaminasi.

L'asciugamento ha la durata media di una settimana e deve consentire una rapida disidratazione nei primi giorni di trattamento.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura deve essere effettuata in condizioni climatiche ideali per consentire una lenta e graduale riduzione di umidità. Viene condotta in locali appositamente climatizzati dove sia assicurato un ottimale ricambio d'aria, ad una temperatura media tra i 12 ed i 18°C. Il tempo di stagionatura, che comprende anche il tempo di asciugamento, varia da quattro a otto settimane in funzione della pezzatura del prodotto e delle richieste di mercato. Per il prodotto commercializzato allo stato sfuso, non sottovuoto, il tempo di stagionatura può essere ridotto a tre settimane. Sia per l'asciugamento che per la stagionatura non possono essere adottate tecniche che prevedano una disidratazione accelerata. È consentita la ventilazione e l'esposizione all'umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione.

Art. 6.

Caratteristiche

La «Bresaola della Valtellina» all'atto della immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e merceologiche:

caratteristiche organolettiche:

consistenza: il prodotto deve avere consistenza soda, elastica;

aspetto al taglio: compatto e assente da fenditure;

colore: rosso uniforme con bordo scuro appena accennato per la parte magra; colore bianco per la parte grassa;

profumo: delicato e leggermente aromatico;

gusto: gradevole, moderatamente saporito, mai acido;

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

a) umidità t.q.:

a-1) bresaola di punta d'anca confezionata allo stato sfuso: umidità max 63%;

a-2) bresaola di punta d'anca confezionata sottovuoto: umidità max 62%;

a-3) bresaola di magatello confezionata sottovuoto: umidità max 60%;

a-4) bresaola preaffettata e confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva: max 60%;

a-5) per tutte le altre tipologie di taglio e/o di confezionamento: max 65%.

b) grasso: max 7%;

c) ceneri: min 4%;

d) cloruro di sodio: max 5%;

e) proteine:

e-1) bresaola preaffettata e confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva: min 33%;

e-2) per tutte le altre tipologie di confezionamento: min 30%;

caratteristiche merceologiche:

la «Bresaola della Valtellina» si presenta di forma vagamente cilindrica, anche se in alcuni casi per esigenze specifiche, i tagli possono essere pressati assumendo forma di mattonella.

Il peso minimo della «Bresaola della Valtellina» è il seguente:

a) bresaola di fesa: non inferiore a kg 3,500;

b) bresaola di punta d'anca:

b-1) destinata alla commercializzazione intera o in tranci: non inferiore a kg 2,500;

b-2) destinata al preconfezionamento per l'affettamento sottovuoto o in atmosfera protettiva: non inferiore a kg 2,00;

c) bresaola di sottofesa: non inferiore a kg 1,800;

d) bresaola di magatello: non inferiore a kg 1,000;

e) bresaola di sottoosso: non inferiore a kg 0,800.

Art. 7.

Designazione e presentazione

La Bresaola della Valtellina dovrà portare in etichetta le seguenti indicazioni: «Bresaola della Valtellina», che è intraducibile e deve essere apposta nel campo visivo principale dell'etichetta in caratteri chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita in caratteri di stampa delle medesime dimensioni dall'abbreviazione IGP e dal simbolo dell'Unione relativo alle IGP, che devono essere prodotti nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato e nella forma ammessa dall'UE.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La «Bresaola della Valtellina» può essere commercializzata intera, allo stato sfuso o sottovuoto, a pezzi di vario formato quali cubetti, petali, fiammiferi e julienne, in tranci o affettata confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata.



Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, nel rispetto del disciplinare, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2, per evitare che alterazioni della temperatura e dell'umidità esterna possano pregiudicare durante le fasi di trasporto l'integrità del prodotto e quindi le caratteristiche finali qualitative previste all'art. 6 del disciplinare di produzione.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione della Bresaola della Valtellina IGP è costituita da un insieme di valli alpine comprese tra Alpi Retiche e Prealpi Orobie, dove la temperatura è relativamente bassa anche nella stagione estiva, il tenore dell'umidità è basso, il clima è ventilato per l'escursione termica causata dalla presenza del Lago di Como, e l'aria è asciutta. La combinazione peculiare di questi fattori climatici e ambientali determina l'instaurarsi delle condizioni ottimali per una lenta e graduale stagionatura del prodotto. Alla specificità del clima si aggiungono l'industrialità e le capacità tecniche delle popolazioni locali, affinate e tradizionalmente tramandate tra gli addetti ai lavori, che costituiscono l'elemento essenziale per l'ottenimento della Bresaola della Valtellina IGP.

La Bresaola della Valtellina IGP presenta, al momento dell'immissione al consumo, precise caratteristiche chimico e chimico-fisiche: proteine: bresaola preaffettata e confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva min 33%; per tutte le altre tipologie di confezionamento min 30%; umidità tal quale: bresaola di punta d'anca confezionata allo stato sfuso max 63%; bresaola di punta d'anca confezionata sottovuoto max 62%; bresaola di magatello confezionata sottovuoto max 60%; bresaola preaffettata e confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva max 60%; per tutte le altre tipologie di taglio e/o di confezionamento max 65%; grasso: max 7%; ceneri: min 4%; cloruro di sodio: max 5%.

I requisiti della Bresaola della Valtellina IGP dipendono dalle condizioni ambientali e da fattori naturali ed umani. Le condizioni climatiche particolari della Valtellina che si estende in senso longitudinale fra le Alpi Retiche e le Prealpi Orobie hanno permesso, con salature lievi, l'ottenimento di un salume, ricavato dalla carne di coscia bovina, di sapore delicato e con un grado di morbidezza tale da renderlo particolarmente appetibile. La Bresaola della Valtellina IGP deve il suo nome e la sua notorietà alla zona geografica in cui è nata. In tempi remoti, molto diffusa era la tecnica di conservare tutte le carni mediante salagione ed essiccamento.

L'arricchimento delle produzioni alimentari, l'aumentata diversificazione e l'utilizzo di diversi metodi di conservazione hanno soppiantato l'uso di carne secca e salata. Già scritti del 1400 testimoniano l'uso in Valtellina della salagione e dell'essiccamento di cosce di bovino.

L'origine del nome pare risalga ad un termine dialettale valtellinese «salaa come brisa». Da qui il nome di «brisaola» che poi è stato italianizzato in Bresaola. Il dizionario della lingua italiana (Nuovissimo Palazzi, edizione 1974), alla voce bresaola, porta: «carne di manzo secca e salata tipica della Valtellina». L'industrialità e le capacità tecniche, affinate e tradizionalmente tramandate tra gli addetti ai lavori, costituiscono infine un elemento essenziale per l'ottenimento di tale prodotto le cui peculiari caratteristiche sono legate ancora oggi al fattore ambientale oltre che umano.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo delegato, di elaboratori, porzionatori, affettatori e confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo delegato delle quantità lavorate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo delegato, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Etria società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Carovigno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Etria società cooperativa sociale - Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

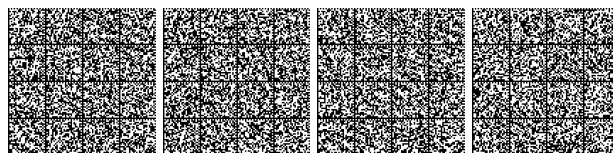
Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 20 novembre 2023, con la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, data la presenza di un ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza presso il tribunale di Brindisi;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 183.390,00, si riscontra una massa debitoria di euro 230.672,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 61.949,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di diversi decreti ingiuntivi, alcuni dei quali per il mancato pagamento di mensilità stipendiali;

Considerato che in data 23 novembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Etria società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», con sede in Carovigno (BR) (codice fiscale 02320210749), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Umberto Mele, nato a Lecce (LE) il 9 marzo 1964 (codice fiscale MLEMRT64C09E506Y), ivi domiciliato in via Vincenzo Monti n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01158

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 19 dicembre 2025.

Proroga termini in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e di *Building Information Modeling* - BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. (Ordinanza n. 118/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,



n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, *Euratom*) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attua-

ri la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

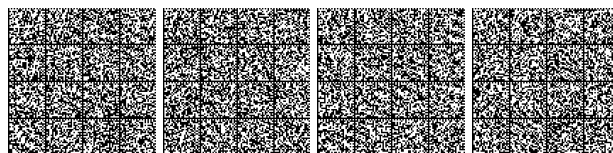
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-*ter*. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-*bis*, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento “Casa Italia” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.



2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Vista l'ordinanza n. 96 PNC del 27 giugno 2024, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»;

Visto, in particolare, l'art. 1 (rubricato «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati nell'ambito del PNC per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»), ai sensi del quale:

1. Sino alla data del 31 dicembre 2024, in deroga agli articoli 62, 63 e 174, comma 5, e all'allegato II.4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché a ogni altra disposizione normativa che preveda un obbligo di qualificazione per l'effettuazione di procedure di affidamento di contratti pubblici nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, qualsiasi stazione appaltante, ente concedente o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.

2. Per quanto concerne i rapporti instaurati prima della approvazione della presente ordinanza, l'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, si interpreta nel senso che il relativo regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è applicabile anche agli interventi e progetti finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

3. Nell'ambito dei progetti e degli interventi e progetti finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, i soggetti e i *partner* privati che (sulla base della normativa vigente, di ordinanze o provvedimenti del Commissario straordinario o della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ovvero in virtù di partenariati pubblico-privati o altre tipologie di accordi con la pubbliche amministrazioni) sono tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 o al decreto legislativo n. 50 del 2016 (ove applicabile *ratione temporis*), possono procedervi anche a prescindere dal possesso della qualificazione prevista dagli articoli 62 e 63 e dall'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023»;

Considerato che il suddetto termine è stato prorogato al 30 giugno 2025 dall'art. 1 dell'ordinanza n. 107-PNC del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio della qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC di cui all'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente con decorrenza dal 31 dicembre 2024;



Viste in particolare, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2024, agli articoli 62 e 63 e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato che il nuovo testo dell'art. 8 (rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione») dell'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023 stabilisce che:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;

c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'art. 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'art. 62, comma 1»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 36 del 2023, «le stazioni appaltanti [...] qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori»;

Considerato che, in virtù del richiamato quadro normativo, con l'ordinanza n. 116 PNC del 2 luglio 2025,

recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR» è stato disposto quanto segue:

«Art. 1 (*Regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC*).

— 1. Sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

2. Sino al termine previsto al comma 1, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato può eseguire i contratti pubblici nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.

3. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, confermato dall'ordinanza n. 107-PNC del 23 dicembre 2024, è prorogato al 31 dicembre 2025, con esclusivo riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione»;

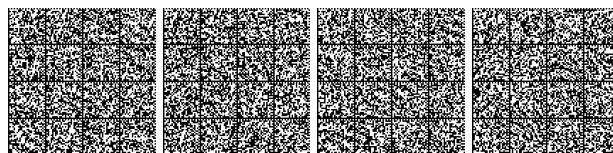
Ritenute tuttora sussistenti le ragioni che hanno giustificato l'introduzione delle disposizioni di cui al richiamato art. 1 dell'ordinanza n. 116 PNC del 2025;

Ritenuto, pertanto, che:

(i) al fine di non bloccare o comunque rallentare l'operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione anche in ragione dell'elevato numero di interventi di cui sono individuati come soggetti attuatori, si reputa opportuno prorogare il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento esclusivo a tali soggetti amministrativi, sino al 31 dicembre 2026 e comunque - salvo modifiche dello stato giuridico fattuale - sino a quando quest'ultimi non abbiano acquisito la qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

(ii) al fine di evitare che una improvvisa concentrazione - a partire dal 1° gennaio 2026 - della gestione dell'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica nei soli soggetti pubblici qualificati rallenti, se non addirittura blocchi, le attività di implementazione dei suddetti progetti e interventi, con il rischio di non rispettare i cronoprogrammi delle singole misure previste dal PNC e dal PNRR, con conseguente potenziale perdita dei relativi finanziamenti, si reputa opportuno prorogare la deroga al regime di qualificazione delle stazioni appaltanti con esclusivo riferimento alla fase di esecuzione contrattuale sino al 31 dicembre 2026;

Visti e considerati, altresì, l'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024; nonché l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021;



Visto l'art. 3 (rubricato «Disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM») della citata ordinanza n. 107 PNC del 2024, come modificato dall'art. 2 della citata ordinanza n. 116 PNC del 2025, alla stregua del quale:

«1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, è sospeso l'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al 31 dicembre 2025»;

Ritenute ancora sussistenti le ragioni che avevano motivato la sospensione dell'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, allo scopo di non generare ritardi nel completamento nell'ambito dei progetti e degli interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, secondo quanto previsto anche dal principio informatore del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, pertanto, nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di prorogare il periodo di sospensione sino al 31 dicembre 2026, ferma restando la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni legislative che prevedono l'utilizzo degli strumenti di BIM;

Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di 8 ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la programmazione delle modalità esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché

l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il fondo PNC sisma e la loro successiva implementazione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 19 dicembre 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del coordinatore della Struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la sola fase di esecuzione contrattuale di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 116 PNC del 2 luglio 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per l'effetto di quanto disposto al primo periodo, al richiamato art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 116 PNC del 2025, le parole «Sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2026».

2. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, confermato dalle ordinanze n. 107 PNC del 2024 e n. 116 PNC del 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026, con esclusivo riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 2.

Proroga del regime transitorio in materia di Building information modeling - BIM

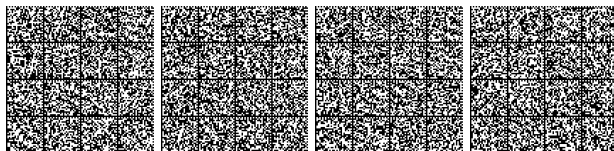
1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio in materia di *Building information modeling* - BIM introdotto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 107 PNC del 23 dicembre 2024 è prorogato al 31 dicembre 2026. Per l'effetto di quanto disposto al primo periodo, al richiamato art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 107 PNC del 2024, come modificato dalla ordinanza n. 116 PNC del 2025, le parole «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026».

2. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga da parte dell'art. 3 dell'ordinanza n. 107 PNC del 2024, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente



efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 19 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 254

26A01196

ORDINANZA 19 dicembre 2025.

Sub-misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» - Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie a seguito di rinunce ai finanziamenti e deroga al punteggio minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dell'allegato n. 1 (Bando) all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022. (Ordinanza n. 119/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del

medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adot-



tato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;



Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 17, rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che, in coerenza con gli equilibri territoriali e con i criteri di riparto definiti dalla Cabina di coordinamento integrata, le risorse della misura B2 sono destinate in proporzioni determinate ai territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016, e che ogni operazione di riallocazione o di scorrimento delle graduatorie deve avvenire nel rispetto di tale ripartizione;

Preso atto delle intese espresse nelle cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Vista la deliberazione della Cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021, con cui sono stati indi-

viduati e approvati i programmi unitari di intervento del Piano complementare per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ivi comprese le *sub*-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Rilevato che la macro-misura B «Rilancio economico sociale» è articolata nella misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», al cui interno le *sub*-misure B2.1, B2.2 e B2.3 costituiscono linee tra loro complementari e funzionalmente coordinate, tutte orientate al rilancio turistico, culturale, sportivo e all'inclusione sociale dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016;

Vista l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, che ha approvato, tra l'altro, la *sub*-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» e in particolare la *sub*-misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio»;

Vista l'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante «Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che la *sub*-misura B2.2 è finalizzata a valorizzare il patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso progetti locali che perseguano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo, integrando obiettivi di tutela del patrimonio con esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, rilancio occupazionale e contrasto dello spopolamento;

Considerato che il bando allegato all'ordinanza n. 30, di cui all'allegato n. 1, all'art. 11, comma 2, prevede che a ciascuna domanda venga attribuito un punteggio compreso tra 0 e 100, individua una soglia minima di sufficienza pari a 60 punti su 100 e stabilisce che siano finanziate le proposte che hanno raggiunto tale soglia, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;

Viste le ordinanze n. 44 del 27 aprile 2023, n. 58, del 28 giugno 2023 e n. 70 del 28 novembre 2023, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 e dell'art. 11, comma 5, dell'allegato n. 1 (bando), gli elenchi degli interventi selezionati nell'ambito della *sub*-misura B2.2 per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresi gli elenchi relativi al territorio del cratere 2009;

Vista l'ordinanza n. 78 del 15 dicembre 2023, recante «Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B2.1 - B2.3 e



B2.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024 avente ad oggetto: «Approvazione delle “Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022” e “Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili ...” finalizzate all'attuazione della macro-misura B ..., *sub* misura B2 ..., linea di intervento B2.2», con funzioni di ordinanza «attuativa» della B2.2, che fissa le regole operative su convenzioni PSPP e costi ammissibili dei partner privati;

Vista l'ordinanza n. 92 PNC dell'8 maggio 2024, riportante la riallocazione delle risorse residue non impegnate di varie linee, incluse B2.1, B2.2 e B2.3, nel territorio Abruzzo, con cui la struttura commissariale dispone strumenti di riallocazione e pieno utilizzo delle risorse anche sulla *sub*-misura B2.2;

Vista l'ordinanza n. 102 PNC del 28 giugno 2024, avente ad oggetto «Integrazioni agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024» e riportante una modifica/integrazione dell'ordinanza 88 sempre sul pacchetto di «Indicazioni» per i PSPP B2.2.;

Vista l'ordinanza n. 106 PNC del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto «Disposizioni esecutive relative alle annualità 2025 e 2026 delle macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC» che collega la *sub*-misura B2.2 agli obiettivi e tempi 2025-2026;

Vista l'ordinanza n. 111 PNC del 9 aprile 2025, avente ad oggetto «*Sub*-misura B2.2. - Disposizioni in ordine alla finalizzazione degli interventi in relazione agli obiettivi e ai contenuti delle proposte», che riporta chiaramente che l'azione commissariale sulla B2.2 è orientata alla finalizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi e ai contenuti progettuali;

Preso atto che, in attuazione delle suddette ordinanze, a seguito delle successive fasi procedurali, risultano intervenute, da parte di alcuni soggetti proponenti, formali rinunce al contributo concesso ai sensi della stessa *sub*-misura B2.2 e delle *sub*-misure B2.1 e B2.3, attivate all'interno della misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» della macro-misura B, comportanti la liberazione di quote di risorse non ancora impegnate o comunque nuovamente disponibili nell'ambito della dotazione finanziaria della misura;

Preso atto, in particolare, che le risorse rese disponibili per l'attuazione della presente ordinanza sono costituite, in via principale, da economie accertate nell'ambito della *sub*-misura B2.1 e, ove necessario, potranno essere integrate da ulteriori economie che dovessero rendersi disponibili sulla *sub*-misura B2.3, tutte comunque interne alla misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» della macro-misura B «Rilancio economico sociale»;

Preso atto altresì che, in taluni casi, la mancata sottoscrizione degli accordi di partenariato speciale pubblico-privato o l'emersione di criticità sopravvenute nella fase esecutiva hanno determinato la necessità di revocare o ridurre i finanziamenti originariamente disposti, con conseguente ulteriore disponibilità di risorse;

Considerato che le graduatorie approvate con le citate ordinanze riportano l'insieme delle proposte progettuali ammesse e valutate dal comitato di valutazione, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuna, ivi comprese le proposte che non hanno raggiunto la soglia di 60/100 ma sono state oggetto di esame di merito secondo i criteri di selezione di cui all'art. 10 del bando;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del bando, i criteri di valutazione attengono, tra l'altro, all'impatto occupazionale, economico e sociale dell'intervento, alla coerenza con gli obiettivi della misura e con le caratteristiche del territorio, alla sostenibilità economico-gestionale, al coinvolgimento del territorio e alla qualità delle reti e dei partenariati attivati;

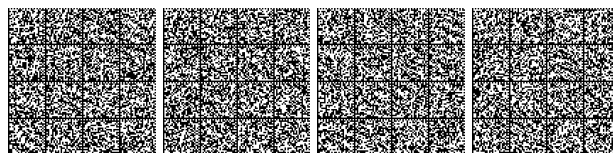
Rilevato che, in coerenza con tali criteri, numerose proposte collocate in posizione utile nella graduatoria, ma con punteggio inferiore a 60/100, presentano comunque caratteristiche di elevata coerenza con la strategia della *sub*-misura B2.2 e con gli obiettivi di rilancio socio-economico, turistico-culturale e di contrasto allo spopolamento dei territori, pur risultando penalizzate da margini di differenziale valutativo rispetto alle proposte già finanziate;

Considerato che il permanere di risorse non pienamente utilizzate sulla linea di intervento B2.2, in presenza di progetti già istruiti e valutati, comporterebbe il rischio di mancato conseguimento di parte dei *target* e *milestone* del programma unitario di intervento finanziato a valere sul Piano nazionale complementare, nonché di una inefficiente allocazione delle risorse, in contrasto con i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Rilevato che l'eventuale indizione di nuove procedure selettive, al solo fine di riutilizzare le risorse rese disponibili da rinunce e revoche, esporrebbe la struttura commissariale al rischio di non rispettare i tempi stringenti di attuazione del PNC per le aree sisma, oltre a determinare un aggravio procedimentale non giustificato in presenza di graduatorie già formate e validate;

Considerato che, per la natura della *sub*-misura B2.2, volta alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico attraverso partenariati speciali e progetti di sviluppo locale integrato, la perdita di risorse determinerebbe un danno non solo in termini di mancato conseguimento dei *target* finanziari, ma soprattutto in termini di opportunità di sviluppo per i territori e di rafforzamento dell'offerta culturale e turistica, di inclusione sociale e di nuove occasioni occupazionali;

Ritenuto che le risorse eventualmente rese disponibili a seguito delle rinunce e delle revoche dei contributi



debbano essere prioritariamente destinate a finanziare ulteriori progetti già valutati nell'ambito delle graduatorie approvate, in modo da massimizzare l'effetto di leva sulla ripresa economica e sociale e assicurare la piena realizzazione della strategia della *sub*-misura B2.2 e nelle graduatorie delle *sub*-misure ad esso strutturate all'interno della misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»;

Ritenuto che, a tal fine, sia necessario autorizzare lo scorrimento delle graduatorie degli interventi della *sub*-misura B2.2 approvate con le ordinanze PNC n. 44 del 2023, n. 58 del 2023 e n. 70 del 2023, consentendo il finanziamento di proposte progettuali che, pur non avendo raggiunto la soglia di 60/100 prevista dall'art. 11, comma 2, del bando, risultino comunque ammissibili e coerenti con gli obiettivi della misura;

Ritenuto che tale intervento, da adottare ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sia funzionale a garantire l'effettiva utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del PNC per le aree sisma, nel rispetto dei vincoli europei, del principio DNSH e delle regole in materia di aiuti di Stato, senza alterare i criteri di valutazione originariamente applicati né l'ordine di graduatoria risultante dall'attività del Comitato di valutazione;

Considerato che, per gli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di 8 ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la tempestiva programmazione delle modalità esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il Fondo PNC sisma, al fine di assicurare il rispetto dei *target* temporali e finanziari e il pieno conseguimento degli obiettivi della misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 19 dicembre 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del coordinatore della Struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Scorrimento delle graduatorie della sub-misura B2.2

1. Per le finalità di completo utilizzo delle risorse assegnate alla *sub*-misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» e di massimizzazione dell'impatto degli interventi sullo sviluppo dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016, su indirizzo del territorio di competenza, è ammesso lo scorrimento delle graduatorie degli interventi approvate con le ordinanze PNC n. 44 del 27 aprile 2023, n. 58, del 28 giugno 2023 e n. 70 del 28 novembre 2023 e seguenti, e nei limiti delle risorse che risultino disponibili a seguito di rinunce formali al finanziamento intervenute da parte dei soggetti beneficiari, di revoche o riduzioni dei contributi originariamente concessi e di eventuali economie accertate in sede di rimodulazione degli interventi finanziati, in ordine di posizione decrescente, considerando, successivamente agli interventi già ammessi a finanziamento, le proposte che, pur non avendo raggiunto la soglia minima di 60/100 di cui all'art. 11, comma 2, del bando allegato all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022, risultano:

a) formalmente ammissibili ai sensi dell'art. 9 del medesimo bando;

b) oggetto di valutazione di merito da parte del comitato di valutazione, sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del bando;

c) coerenti con gli obiettivi della *sub*-misura B2.2 e rispettose dei vincoli del PNC.

2. Il soggetto gestore, d'intesa con la Struttura commissariale, conferma gli interventi da finanziare a seguito dello scorrimento, sulla base della posizione in graduatoria e nel limite delle risorse effettivamente disponibili, documentando per ciascun intervento:

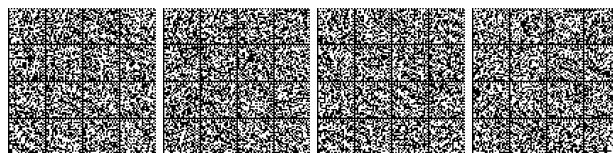
a) il punteggio originariamente attribuito;

b) la coerenza con gli obiettivi della *sub*-misura B2.2 e con le esigenze di sviluppo del territorio;

c) il rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli ulteriori vincoli di cui al presente articolo.

3. La presente disposizione opera, in via derogatoria rispetto all'art. 11, comma 2, del bando, esclusivamente in relazione al requisito del punteggio minimo di 60/100, ferma restando la validità della valutazione di merito effettuata dal comitato di valutazione.

4. Restano ferme, per quanto compatibili, le ulteriori disposizioni del bando approvato con l'ordinanza PNC n. 30 del 2022 e delle ordinanze PNC n. 44 del 2023, n. 58 del 2023 e n. 70 del 2023, in particolare con riferimento alle modalità di attuazione degli interventi, alla sottoscrizione degli accordi di partenariato speciale pubblico-privato e agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo.



Art. 2.

Deroga al punteggio minimo di cui all'art. 11, comma 2, del bando

1. La deroga al requisito del punteggio minimo di cui all'art. 11, comma 2, del bando, prevista dall'art. 1, comma 1:

a) non modifica i criteri di valutazione fissati dall'art. 10 del bando, né incide sul punteggio attribuito a ciascuna proposta dal comitato di valutazione;

b) opera esclusivamente sul requisito del punteggio minimo, ai soli fini della possibilità di finanziare, in via sussidiaria e nei limiti delle risorse residuali, progetti già valutati e collocati in graduatoria;

c) non comporta la riapertura dei termini del bando, né la possibilità di presentare nuove proposte progettuali.

2. Resta fermo che non possono in alcun caso essere finanziate, mediante lo scorrimento di cui alla presente ordinanza, proposte che siano state dichiarate inammissibili sotto il profilo formale o sostanziale, ovvero che presentino profili di incoerenza con le finalità della sub-misura, di non conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato e alle restanti disposizioni europee e nazionali applicabili.

Art. 3.

Coerenza con gli obiettivi del PNC e tutela della par condicio

1. Il soggetto attuatore e il soggetto gestore, nell'attuare lo scorrimento delle graduatorie ai sensi della presente ordinanza, garantiscono il rispetto:

a) dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti proponenti;

b) dell'ordine di graduatoria risultante dalle relative ordinanze;

c) degli equilibri territoriali e della ripartizione percentuale delle risorse tra i territori come definita dalla Cabina di coordinamento integrata e richiamata dalle precedenti ordinanze attuative.

2. Lo scorrimento delle graduatorie non incide sulla posizione relativa dei progetti già finanziati, né comporta alcuna forma di redistribuzione delle risorse già impegnate; esso opera esclusivamente sulle risorse rese disponibili a seguito di rinunce, revoche, economie o riallocazioni disposte nell'ambito della sub-misura B2.2 e delle sub-misure B2.1 e B2.3, tutte interne alla misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», nel rispetto della ripartizione territoriale delle risorse tra i territori interessati dai sismi del 2009 e del 2016, come definita dalla Cabina di coordinamento integrata e dalle precedenti ordinanze attuative, fermo quanto disposto dalle precedenti ordinanze in merito ai rispettivi scorrimenti nelle due misure.

3. La presente ordinanza è adottata in coerenza con gli obiettivi e il cronoprogramma stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 e successive modifiche e dai documenti di attuazione del

PNC, al fine di assicurare il pieno conseguimento dei *target* finanziari e fisici assegnati alla sub-misura B2.2 e al Programma unitario di intervento per le aree sisma.

Art. 4.

Attuazione e monitoraggio

1. Il soggetto gestore adotta gli atti necessari per dare attuazione alla presente ordinanza, nel rispetto delle disposizioni tutte ad oggi in vigore, e provvedendo in particolare:

a) ad un primo esame e ad una più articolata istruttoria degli eventuali progetti pari punteggio da presentare al Comitato di valutazione;

b) all'aggiornamento degli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento a seguito dello scorrimento;

b) alla comunicazione ai soggetti proponenti interessati degli esiti dello scorrimento e delle conseguenti determinazioni;

c) all'aggiornamento dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione, inclusi i sistemi informativi dedicati.

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 19 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 467

26A01197



ORDINANZA 19 dicembre 2025.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2, Linea di intervento n. 2 «Rifunionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei» - Presa d'atto ed approvazione dell'atto aggiuntivo al protocollo di intesa del 21 dicembre 2021, estensione del perimetro territoriale e definizione delle tipologie di intervento ammissibili. (Ordinanza n. 122/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regola-

menti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuato-



ri la struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-bis, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'articolo 1,



comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, recante definizione di *milestone*, *target* e modalità di monitoraggio dei programmi PNRR/PNC;

Vista l'ordinanza n. 10 del 30 dicembre 2021, recante attuazione della *sub*-misura A2, Linea di intervento n. 2, «Rifunionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei»;

Visto il Protocollo di intesa del 21 dicembre 2021, allegato all'ordinanza n. 10/2021, stipulato tra la struttura di Missione Sisma 2009, il Comune dell'Aquila e l'USRA, che definisce ambito di efficacia, oggetto, ruoli e misure di semplificazione per l'attuazione della *sub*-misura A2.2;

Visto l'atto aggiuntivo al Protocollo di intesa del 21 dicembre 2021, allegato al presente provvedimento (di seguito, «atto aggiuntivo»), con il quale le parti:

ampliano le finalità dell'intervento, ricomprendendo, accanto al Servizio civile universale, iniziative in materia di politiche per i giovani e per lo sport;

aggiornano il perimetro degli immobili oggetto di intervento, includendo insediamenti C.A.S.E./M.A.P./ERP del Comune dell'Aquila;

precisano la natura esclusiva di investimento delle spese a carico della *sub*-misura A2.2;

Considerato che il Comune dell'Aquila ha rappresentato la necessità di valorizzare il Centro nazionale del servizio civile universale quale infrastruttura strategica per i giovani, integrando le attività di servizio civile con iniziative in materia di politiche giovanili e sportive, in coerenza con le competenze dell'ente e con il ruolo assegnato dal Piano complementare;

Considerato che il patrimonio immobiliare temporaneo (complessi C.A.S.E., M.A.P. ed ERP) di proprietà pubblica nel Comune dell'Aquila, oggi in gran parte dismesso dalla funzionalità emergenziale, costituisce una risorsa essenziale per l'insediamento delle funzioni del centro e per processi di rigenerazione urbana e sociale;

Considerato che, ai fini di una piena efficacia dell'intervento, appare opportuno prevedere, entro i limiti delle risorse assegnate e nel rispetto del carattere di investimento delle spese, anche opere di urbanizzazione primaria e secondaria e interventi di riqualificazione urbana strettamente connessi al funzionamento, alla sicurezza e all'accessibilità delle aree interessate;

Ritenuto necessario, in accoglimento della richiesta formulata dal Comune dell'Aquila, assumere quale ambito territoriale di riferimento della *sub*-misura A2.2 l'intero perimetro dei comuni ricompresi nel cratere sismico 2009, individuando nel Comune dell'Aquila il fulcro funzionale e amministrativo dell'intervento e disciplinando, nel contempo, in modo organico le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi nei singoli comuni diversi dall'Aquila, nel rispetto del limite di spesa complessivo e dei vincoli PNC;

Ritenuto, pertanto, opportuno prendere atto dell'atto aggiuntivo al Protocollo di intesa e integrarne i contenuti nella disciplina dettata dall'ordinanza n. 10/2021; estendere espressamente il perimetro territoriale agli insediamenti C.A.S.E./M.A.P./E.R.P. del Comune dell'Aquila e eventualmente anche in altri comuni del cratere sisma 2009, purché funzionali all'azione del progetto; definire le tipologie di intervento ammissibili, garantendo coerenza con i principi DNSH e con la natura di investimento delle spese; fissare le condizioni e la procedura per l'eventuale estensione ad altri comuni del cratere 2009;

Considerato, infine, che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

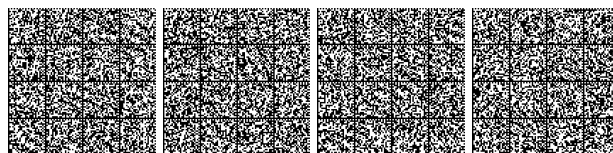
Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la più rapida implementazione dei progetti finanziati con il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 19 dicembre 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del coordinatore della struttura di Missione Sisma 2009;



Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza integra e modifica, per quanto di competenza, l'ordinanza n. 10 del 30 dicembre 2021, al fine di:

prendere atto dell'atto aggiuntivo al Protocollo di intesa del 21 dicembre 2021 relativo alla *sub*-misura A2.2;

demandare al soggetto attuatore la definizione dell'ambito territoriale di riferimento della *sub*-misura A2.2 all'interno del perimetro dei comuni del cratere sismico 2009;

definire le tipologie di interventi di urbanizzazione e riqualificazione urbana ammissibili a finanziamento nell'ambito della *sub*-misura A2.2;

disciplinare le condizioni e la procedura per l'attuazione degli interventi nei comuni diversi dall'Aquila ricompresi nel cratere sismico 2009, nel rispetto dell'ambito territoriale individuato, subordinandone comunque l'attivazione a successivi provvedimenti e alle intese con gli enti interessati.

2. Restano confermate tutte le altre disposizioni dell'ordinanza n. 10/2021, in quanto compatibili con la presente.

Art. 2.

Presa d'atto e approvazione dell'atto aggiuntivo

1. È presa atto ed approvato l'atto aggiuntivo al Protocollo di intesa del 21 dicembre 2021, allegato alla presente ordinanza quale allegato 1 e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le finalità dell'intervento di cui alla *sub*-misura A2.2 sono conseguentemente integrate, prevedendo che il centro e le connesse attività riguardino:

i programmi e progetti del Servizio civile universale;

le politiche per i giovani e per lo sport, in coerenza con le competenze degli enti coinvolti;

iniziative di orientamento, formazione, partecipazione e cooperazione a livello nazionale ed europeo, ferma restando la natura di investimento delle spese a carico della *sub*-misura A2.2.

3. Le attività a carico delle risorse del Piano complementare sisma 2009-2016 devono riguardare esclusivamente investimenti (lavori, servizi e forniture strettamente connessi agli interventi) e non possono in alcun caso finanziare costi di gestione e funzionamento ordinario, nel rispetto delle regole di ammissibilità PNRR/PNC e del principio DNSH.

Art. 3.

Estensione del perimetro territoriale - Comune dell'Aquila

1. Il perimetro territoriale degli interventi di cui alla *sub*-misura A2.2 è esteso a tutti gli insediamenti C.A.S.E., M.A.P. ed E.R.P. di proprietà pubblica ubicati nel territorio del Comune dell'Aquila.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto responsabile trasmette alla struttura di Missione Sisma 2009 ed alla struttura commissariale sisma 2016 le Linee evolutive del progetto e il cronoprogramma delle fasi attuative, individuando per macro-interventi gli ambiti prioritari e le modalità di implementazione, nel rispetto del principio DNSH, della natura esclusiva di investimento delle spese e dell'invarianza finanziaria a valere sulle risorse della *sub*-misura A2.2.

3. Il soggetto attuatore, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo ad essa attribuite, assicura un costante flusso informativo e comunica alla cabina di coordinamento integrata apposita informativa sugli ambiti individuati, le attività e il cronoprogramma.

Art. 4.

Attuazione degli interventi nei comuni del cratere 2009 diversi da L'Aquila

1. L'attivazione di interventi a valere sulla *sub*-misura A2.2 in favore di insediamenti C.A.S.E./M.A.P./ERP di proprietà pubblica ubicati in comuni del cratere 2009 diversi dall'Aquila è subordinata:

a) alla preventiva intesa tra il Comune dell'Aquila, i comuni interessati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio e le altre amministrazioni eventualmente coinvolte;

b) all'adozione di appositi provvedimenti attuativi;

c) alla verifica, in sede istruttoria, della coerenza degli interventi proposti con le finalità della *sub*-misura A2.2, con le condizioni di ammissibilità finanziaria previste dal Piano complementare sisma 2009-2016 e con il principio DNSH, nonché al rispetto del limite di spesa complessivo pari a euro 60.000.000,00 e all'assenza di nuovi o maggiori oneri di gestione a carico delle risorse del Piano complementare.

Art. 5.

Tipologie di interventi ammissibili - Urbanizzazione e riqualificazione urbana

1. Nell'ambito della *sub*-misura A2.2 sono ammissibili a finanziamento, oltre agli interventi di recupero, riqualificazione, riconversione ed efficientamento energetico degli edifici destinati alle funzioni del centro e alle attività giovanili e sportive, opere di urbanizzazione primaria e secondaria e interventi di riqualificazione urbana strettamente funzionali al loro funzionamento, accessibilità, sicurezza e qualità, nelle aree C.A.S.E./M.A.P./ERP direttamente interessate dal progetto, e, nei casi strettamente necessari, le spese di acquisizione aree/immobili di cui al comma 5.

2. Restano in ogni caso esclusi dall'ammissibilità a carico delle risorse della *sub*-misura A2.2:

i costi di gestione e funzionamento ordinario (personale, utenze, manutenzione ordinaria, servizi correnti);

spese prive di un nesso di strumentalità con le finalità di cui all'art. 2 ovvero non riconducibili a investimenti secondo la disciplina PNRR/PNC.



3. Gli interventi possono valorizzare, senza generare nuovi o maggiori oneri di gestione a carico della *sub*-misura A2.2, le opportunità connesse al riconoscimento del Comune dell'Aquila quale Capitale italiana della cultura 2026, in termini di coerenza programmatica, visibilità e integrazione con le iniziative culturali e sociali previste.

4. Nell'ambito della *sub*-misura A2.2 sono altresì ammissibili, nei limiti delle risorse assegnate e previa verifica di indispensabilità, le spese connesse all'acquisizione della disponibilità delle aree e degli immobili strettamente necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti, mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero, ove più conveniente, mediante compravendita o altra forma consensuale di acquisizione, fermo restando che:

a) l'acquisizione risulti indispensabile e non surrogabile rispetto alle finalità della *sub*-misura A2.2 ed alle funzioni del centro e delle correlate attività per i giovani e per lo sport;

b) le aree o gli immobili siano localizzati in posizione limitrofa o funzionalmente connessa agli insediamenti C.A.S.E., M.A.P. ed E.R.P. oggetto di intervento;

c) il valore sia determinato sulla base di apposita perizia estimativa e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di congruità del prezzo;

d) non derivino in alcun caso nuovi o maggiori oneri di gestione a carico delle risorse del Piano complementare sisma 2009-2016.

5. Resta esclusa ogni attività di acquisizione immobiliare non strettamente funzionale alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 6.

Monitoraggio, controlli e poteri sostitutivi

1. Restano ferme le disposizioni dell'ordinanza n. 10/2021 in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché le misure di semplificazione applicabili agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

2. Il mancato rispetto dei cronoprogrammi e degli adempimenti previsti può comportare l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla disciplina PNRR/PNC.

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché trasmessa al Comune de L'Aquila.

Roma, 19 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 304

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma>

26A01198

ORDINANZA 19 dicembre 2025.

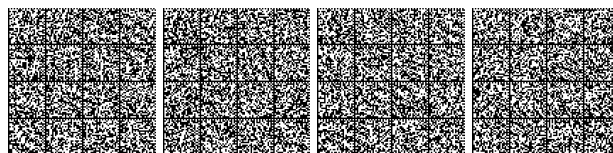
Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 e n. 2 del 17 dicembre 2022. (Ordinanza n. 124/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;



Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è sta-

to adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

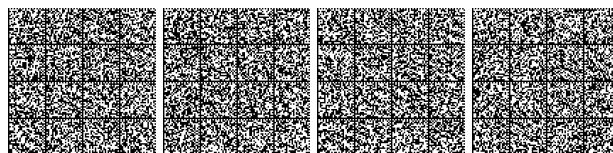
in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b*), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;



«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

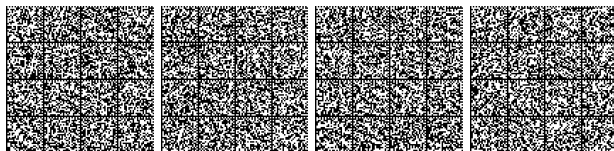
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Vista l'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A4, recante «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108»;



Vista l'ordinanza n. 2 del 16 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A4, recante «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 3, intitolata «Potenziamento e *restyling* di stazioni ferroviarie», ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Vista l'ordinanza n. 18 del 14 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'elenco degli interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 15/2021, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

Vista l'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Modifiche alle ordinanze nn. 1 e 2 del 16 dicembre 2021, nn. 8 e 11 del 30 dicembre 2021 e n. 32 del 30 giugno 2022»;

Vista l'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 «Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 – Macro-misura A. Disposizioni attuative delle ordinanze nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche ed integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilità 2023. Rigenerazione viaria dei territori appenninici»;

Vista l'ordinanza n. 60 PNC del 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 Macro-misura A, recante «Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 6 del 2021, e n. 43 del 2023, e correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023, n. 53 del 15 maggio 2023»;

Vista l'ordinanza n. 73 PNC del 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, sub misura A4.3 del Fondo nazionale complementare al PNRR, recante «modifica dell'ordinanza n. 2 PNC del 16 dicembre 2021»;

Vista l'ordinanza n. 85 PNC del 28 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016, recante «Macro-misura A. Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 60 del 30 giugno 2023»;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0047871-A-02/12/2025 con cui Ferrovie dello Stato, in qualità di responsabile degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2 del 2021, ha trasmesso, con riguardo all'attuazione degli investimenti sulle stazioni del cratere – sub misura

A4.3, il prospetto aggiornato relativo alla previsione delle economie residue relative stimate per i CUP Lazio e Umbria, da cui si evincono economie nell'attuazione dell'intervento sulle stazioni di Antròdoco e Rieti, CUP J22C21002500008, pari a euro 2.004.558,01, e nell'attuazione dell'intervento sulle stazioni di Boiano di Spoleto e di Spoleto, CUP J62C21002560008, pari a euro 1.000.094,73;

Considerato che, pertanto, risultano disponibili nella sub-misura A4, «infrastrutture e mobilità» economie complessivamente pari a euro 3.004.652,74;

Visto l'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 17 del 2022 come modificato dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 43 del 2022 che prevede che «Le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilità del responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessità strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamenti prezzi, e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli USR provvedono a rimettere al soggetto attuatore l'elenco delle economie risultanti dai collaudi e le eventuali proposte di revoca per i responsabili inadempienti. Le relative risorse verranno rese di nuovo disponibili per il soggetto attuatore che provvederà a riallocarle»;

Considerato che la rigenerazione della rete viaria dei territori interni dell'Appennino, quale componente fondamentale del sistema di mobilità, costituisce un presupposto imprescindibile per vivibilità, sviluppo e coesione territoriale, anche in applicazione dei principi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare la qualità della vita, la sicurezza ambientale e la competitività del sistema produttivo;

Considerata inoltre l'opportunità di estendere l'efficacia delle azioni di rigenerazione viaria già avviate con la sub-misura A4, «infrastrutture e mobilità», Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» integrando l'elenco degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete viabilistica di collegamento interregionale tra le quattro regioni e di distribuzione interna verso i centri abitati che costituiscono il tessuto sociale ed economico dei crateri sismici 2009 e 2016, a cui potranno essere assegnate risorse per il finanziamento della progettazione degli interventi o dei lavori di realizzazione di primi stralci esecutivi, anche risultanti da economie di altri interventi della macro Misura A;

Considerata la necessità di garantire l'accessibilità anche da sud ai crateri sismici 2009 e 2016 completando l'adeguamento della Strada statale 578 «Salto Cicolana» che interconnette la Strada statale 4 Salaria a Rieti e l'Autostrada A24 a Torano, assicurando il collegamento interregionale tra Lazio ed Abruzzo, che dalla Piana di Rieti attraversa la valle del Salto e il Cicolano fino alla Marsica, prevedendo gli approfondimenti progettuale finalizzati alla successiva realizzazione dei lavori per stralci funzionali dell'itinerario;



Considerata inoltre la necessità di garantire l'accessibilità anche da ovest ai crateri sismici 2009 e 2016 realizzando un collegamento stradale che interconnette, nella Regione Lazio, la Strada statale 4 Salaria a Rieti, tramite la Strada statale 79 «Ternana», all'Autostrada A1 a Stimigliano, attraversando trasversalmente tutto il territorio della Sabina reatina, prevedendo la definizione progettuale e la successiva realizzazione dei lavori per stralci funzionali dell'itinerario Rieti, Monte S. Giovanni, Gailantina, Stimigliano;

Considerata infine la necessità di realizzare interventi di potenziamento e miglioramento funzionale della Strada statale 209 «Valnerina» che interconnette la Strada statale 685 «Tre Valli Umbre» a Sant'Anatolia di Narco con ala Strada statale 79bis alle Marmore, assicurando il collegamento interregionale tra Umbria e Lazio, per garantire il miglioramento della mobilità di distribuzione e dell'accessibilità al cratere sismico 2016 nella Regione Umbria, prevedendo gli approfondimenti progettuale finalizzati alla successiva realizzazione dei lavori anche per stralci funzionali dell'itinerario;

Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0048397-A-05/12/2025, con cui la Strada statale 578 «Salto Cicolana» ed il Collegamento Rieti – Stimigliano vengono riconosciuti come itinerari strategici per il rilancio delle aree del cratere sismico 2016 ed individuati quali destinatari delle economie della sub-misura A.4 di competenza della Regione Lazio;

Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, acquisita alla Struttura commissariale con CGRTS-0048397-A-05/12/2025, con cui la Strada statale 209 «Valnerina» viene riconosciuta come itinerario strategico per il rilancio delle aree del cratere sismico 2016 ed individuato come prioritario e destinatario delle economie della sub-misura A.4 di competenza della Regione Umbria, l'adeguamento e messa in sicurezza dell'attraversamento dell'area delle Cascate delle Marmore;

Ritenuto di inserire gli interventi sopra individuati nella Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della sub-misura A4, «infrastrutture e mobilità» in ragione del loro rilevante valore trasportistico nell'ambito della rigenerazione del sistema di mobilità delle aree appenniniche ricomprese nei crateri sismici 2009 e 2016, prevedendone il finanziamento di studi progettuali per la definizione e l'aggiornamento delle soluzioni di intervento tramite l'utilizzo di parte delle economie presenti sulla sub-misura A4, nella misura complessivamente pari a euro 3.000.000,00;

Considerata quindi la necessità di apportare modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021, come modificato dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022, n. 37 del 13 ottobre 2022 e n. 43 del 23 marzo 2023, n. 60 del 30 giugno 2023 e n. 85 del 28 dicembre 2023;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,

n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 19 dicembre 2025, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

*Modifiche all'ordinanza PNC n. 2
del 17 dicembre 2021*

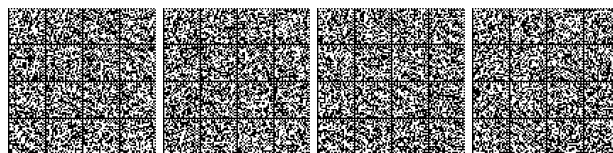
1. Nell'ambito della linea intervento A4.3 intitolata «Potenziamento e *restyling* di stazioni ferroviarie», ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 17 del 2022, come modificato dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023, parte delle risorse finanziarie relative alle economie accertate dal responsabile degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2 del 2021, nell'attuazione dell'intervento sulle stazioni di Antrodoto e Rieti, CUP J22C21002500008, per euro 2.000.000,00, e nell'attuazione dell'intervento sulle stazioni di Boiano di Spoleto e di Spoleto, CUP J62C21002560008, per euro 1.000.000,00, sono recuperate dagli interventi e rese di nuovo disponibili per il soggetto attuatore per la loro successiva riallocazione.

2. Per quanto disposto al comma precedente, l'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2021 viene modificato con l'allegato n. 1 alla presente ordinanza. Conseguentemente, l'art. 4, comma 2, della stessa ordinanza è sostituito dal seguente: «2. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento degli interventi previsti dalle disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 24.300.000, in favore del responsabile dell'intervento».

Art. 2.

*Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC
n. 1 del 17 dicembre 2021*

1. È approvata l'integrazione dell'elenco degli interventi sub-misura A4, «infrastrutture e mobilità», Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», come riportata in allegato 2.



2. Le economie della linea intervento A4.3, di cui all'ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2021, pari complessivamente ad euro 3.000.000 come disposte al precedente comma 1, sono riallocate nell'ambito delle regioni a cui si riferiscono sulla linea A4.4, di cui all'ordinanza n. 1 del 2021, per il finanziamento di studi progettuali sugli interventi integrativi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per quanto autorizzato ai precedenti commi 1 e 2, l'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021, come modificato dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022, n. 37 del 13 ottobre 2022, n. 43 del 23 marzo 2023, n. 60 del 30 giugno 2023 e n. 85 del 28 dicembre 2023 viene sostituito con l'allegato n. 2 alla presente ordinanza.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 19 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 248

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma>

26A01199

ORDINANZA 29 dicembre 2025.

Riallocazione di economie delle Regioni Abruzzo e Umbria. (Ordinanza n. 125/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

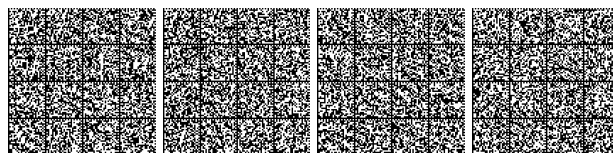
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazio-



ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b*), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popola-

zione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

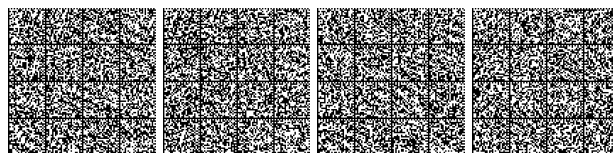
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-*ter*. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b*), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-*bis*, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.



2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che la cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti

dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della struttura di missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Vista l'ordinanza n. 4 PNC del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite»;

Vista l'ordinanza n. 16 PNC del 1° febbraio 2022, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 12, n. 13, n. 14 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 36 PNC del 12 agosto 2022, recante «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della comunicazione della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze n. 24, n. 25, n. 27 e n. 29 del 30 giugno 2022»;



Visto il decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del bando (di seguito «bando») approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, individuazione del responsabile del procedimento relativo alla pubblicazione del bando, ed alla presentazione delle domande, ivi inclusa la trasmissione dell'elenco di quelle ritenute ammissibili al Comitato di valutazione e costituzione del gruppo di lavoro con funzioni di supporto sia al soggetto attuatore che al responsabile del procedimento;

Vista l'ordinanza commissariale n. 38/PNC del 13 ottobre 2022, recante «Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»;

Visto il decreto n. 30/PNC del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina dei componenti del Comitato di valutazione delle domande presentate a valere sul bando;

Visto il decreto n. 31/PNC del 7 dicembre 2022, recante «Modifica del decreto n. 17 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore e nomina del responsabile del procedimento” e nomina del coordinatore del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore»;

Visto il decreto n. 34/PNC del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina del responsabile del procedimento per la sola fase di valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Comitato di valutazione di cui all'art. 7, comma 10, del bando;

Visto il decreto n. 35/PNC del 2 febbraio 2023, recante «Nomina dei membri supplenti dei componenti del Comitato di valutazione relativo al bando delle sub-misure, A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»;

Visto il decreto n. 38/PNC del 16 febbraio 2023 di modifica del decreto n. 30/PNC Sisma del 2 dicembre 2022;

Visto il decreto n. 44/PNC del 15 marzo 2023 di modifica del decreto n. 35 del 2 febbraio 2023;

Considerato che, in data 27 maggio 2023 (prot. CGRTS n. 29407 del 29 maggio 2023), il presidente del Comitato di valutazione ha trasmesso, ai fini dell'approvazione di cui al comma 11 dell'art. 7 del bando, le richieste giudicate ammissibili e quelle non ammissibili;

Vista l'ordinanza n. 61/PNC del 27 luglio 2023, recante «Approvazione della graduatoria e dei beneficiari del “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione”, sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»;

Considerato che, con la richiamata ordinanza n. 61/PNC del 2023, sono stati approvati gli interventi ammessi, gli interventi non ammessi ed i beneficiari al contributo di cui, rispettivamente, agli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla suindicata ordinanza, integrati successivamente con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023;

Considerato che con decreto n. 56/PNC del 31 luglio 2023, il Commissario ha nominato il gruppo di supporto alla realizzazione degli interventi;

Considerato che il gruppo di supporto, al fine di definire le modalità di realizzazione degli interventi, ha elaborato una proposta di «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER», trasmessa al Commissario straordinario in data 21 novembre 2023 (CGRTS-0052816-A-21/11/2023);

Vista l'ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023, recante «Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR - modifica dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi»;

Considerato che, con la richiamata ordinanza n. 66 PNC del 2023, sono state approvate le «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER» (Allegato 3);

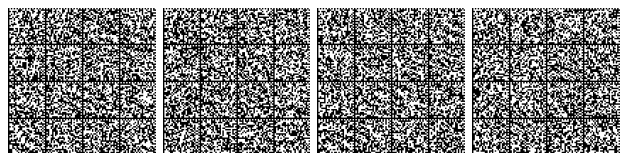
Visto il decreto n. 17/PNC del 21 marzo 2024, recante «Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia - Modifica del decreto n. 56 PNC del 31 luglio 2023 avente ad oggetto “nomina gruppo di supporto”»;

Vista l'ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024, recante «Modifiche all'Allegato 2 dell'ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. “Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR - modifica dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi»;

Vista l'ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024 «Integrazione delle linee guida per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 3 dell'ordinanza PNC n. 66 del 23 novembre 2023, “Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER”»;

Considerato che, con la richiamata ordinanza n. 97 PNC del 2024, sono state aggiornate le linee guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER;

Vista l'ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, recante «Modifica all'art. 10, comma 2, dell'Allegato 2 “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia



e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia" all'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022»;

Vista l'ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, recante «Modifica Allegato 3 dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 - Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»;

Visto il decreto n. 15/PNC del 18 marzo 2025, recante «Modifica del decreto n. 31 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore e nomina del responsabile del procedimento" e nomina del coordinatore del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore»;

Considerato che, nel richiamato decreto n. 15/PNC del 2025, il Commissario straordinario ha, *inter alia*, stabilito che:

«il gruppo di supporto, così costituito, svolge altresì le funzioni di esame dei progetti con istruttoria tecnica amministrativa qualora necessaria, la puntuale attività di verifica sulla rideterminazione dei quadri tecnici economici, l'eventuale scorrimento della graduatoria degli enti ammessi a finanziamento e le analisi delle proposte di variante progettuale trasmesse dagli enti»;

«Il GSE potrà collaborare con il gruppo di lavoro alla valutazione delle proposte di progetto ricevute nelle modalità previste all'art. 3, comma 2 della convenzione di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sulle medesime linee di intervento, approvata con ordinanza n. 38/PNC Sisma del 13 ottobre 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 4 novembre 2022 al numero 2755»;

Visti il verbale del gruppo di supporto CER dell'11 novembre 2025 acquisito al protocollo della struttura commissariale con il numero CGRTS-0046626-P-25/11/2025;

Visto il verbale del gruppo di supporto CER del 16 novembre 2025, acquisito al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0050346-P-17/12/2025;

Considerato che il gruppo di supporto ha preso atto delle economie residue, al netto degli impieghi e delle riallocazioni per ciascuna regione, come evidenziato nella Tabella 3 del verbale medesimo;

Considerato altresì che, per l'effetto, il gruppo di supporto, richiamando gli indirizzi già espressi nei tavoli precedenti, ha concordato che le economie residue delle territorialità per le quali l'importo è sufficiente a finanziare ulteriori interventi siano destinati al finanziamento dei progetti in corso di scorrimento e di istruttoria sul bando CER, secondo la graduatoria vigente;

Considerato invece che, con specifico riferimento alle territorialità ove i residui disponibili non sono sufficienti a finanziare alcun nuovo progetto in graduatoria,

il gruppo di supporto ha ritenuto necessario rimettere all'attenzione della struttura commissariale l'ammontare delle economie residue, richiedendo indicazioni circa la destinazione da attribuire alle medesime, nel rispetto del quadro normativo PNC e degli obiettivi del Programma;

Considerato che questi ultimi residui ammontano alle seguenti somme:

Abruzzo 2009 - L'Aquila, 533.520,00 euro;

Abruzzo 2016, 108.824,50 euro;

Umbria, 3.415.690,33 euro;

Considerato che la struttura commissariale ha comunicato le economie disponibili agli enti interessati;

Considerato che attualmente è pervenuta la nota, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0029265-A-24/07/2025 del Comune dell'Aquila, con la quale quest'ultimo comunica che le economie predette siano destinate per completare l'intervento PNC identificato con CUP C17H25000260001;

Considerato che successivamente è pervenuta la nota, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0050510-A-18/12/2025 dell'USR Abruzzo con cui si conferma la volontà di destinare l'importo di 108.824,50 euro al completamento dell'intervento PNC identificato con CUP G91B21007580001;

Considerato che è pervenuta altresì la nota, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0050322-A-17/05/2025, con cui l'USR Umbria ha elencato gli interventi beneficiari delle suddette economie, individuati nei seguenti:

incremento dell'intervento «Riorganizzazione funzionale delle strutture sportive a servizio dell'area denominata "Centro Sportivo Ferentillo"» in Comune di Ferentillo, sub-misura A3.3, CUP F24E21006430001, per euro 1.100.000,00;

incremento dell'intervento «Messa in sicurezza infrastrutture a rete e sottoservizi in Comune Scheggino Capoluogo», in Comune di Scheggino, sub-misura A3.1, CUP J83D21004380006, per euro 400.000,00;

incremento dell'intervento «Rigenerazione e riqualificazione delle aree a servizi di interesse generale con adeguamento, sismico, funzionale ed energetico Edificio Ex CEA», in Comune di Poggiodomo, sub-misura A3.1, CUP B31B21012400001, per euro 110.000,00;

nuovo intervento «Rifacimento pavimentazione Piazza San Francesco», in Comune di Cascia, sub-misura A3.1, per euro 1.605.000,00;

nuovo intervento «Riqualificazione impianti sportivi» in Comune di Vallo di Nera, sub-misura A3.3, per euro 200.000,00 euro,

per complessivi 3.415.690,33 euro;

Ritenuto di poter accogliere le proposte di cui sopra;

Ritenuta, inoltre, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza al fine di dare il massimo impulso al completamento dei suddetti interventi;



Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 19 dicembre 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del coordinatore della struttura di missione Sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

*Riallocazione delle economie
del Comune dell'Aquila cratere 2009*

1. Nell'ambito della sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», le economie residue disponibili per il Comune dell'Aquila, pari a 533.520,00 euro, sono destinate ad incrementare dell'intervento PNC identificato con CUP C17H25000260001.

Art. 2.

*Riallocazione delle economie
della Regione Abruzzo cratere 2016*

1. Nell'ambito della sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», le economie residue disponibili per la Regione Abruzzo 2016, pari a 108.824,50 euro, sono destinate al completamento dell'intervento PNC identificato con CUP G91B21007580001.

Art. 3.

Riallocazione delle economie della Regione Umbria

1. Nell'ambito della sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», le economie residue disponibili per la Regione Umbria, pari a complessivi 3.415.690,33 euro, sono riallocate a favore dei seguenti interventi:

incremento dell'intervento «Riorganizzazione funzionale delle strutture sportive a servizio dell'area denominata "Centro Sportivo Ferentillo"» in Comune di Ferentillo, sub-misura A3.3, CUP F24E21006430001, per euro 1.100.000,00;

incremento dell'intervento «Messa in sicurezza infrastrutture a rete e sottoservizi in Comune Scheggino Capoluogo», in Comune di Scheggino, sub-misura A3.1, CUP J83D21004380006, per euro 400.000,00;

incremento dell'intervento «Rigenerazione e riqualificazione delle aree a servizi di interesse generale con adeguamento, sismico, funzionale ed energetico Edificio Ex CEA», in Comune di Poggiodomo, sub-misura A3.1, CUP B31B21012400001, per euro 110.000,00;

nuovo intervento «Rifacimento pavimentazione Piazza San Francesco», in Comune di Cascia, sub-misura A3.1, per euro 1.605.000,00;

nuovo intervento «Riqualificazione impianti sportivi» in Comune di Vallo di Nera, sub-misura A3.3, per euro 200.000,00 euro.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 29 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 255*

26A01200



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di: l-alanina, l-arginina, acido aspartico, l-cysteine, acido glutammico, glicina, istidina, l-isoleucina, l-leucina, lisina, l-metionina, l-fenilalanina, l-prolina, l-serina, taurina, l-treonina, l-triptofano, tirosina, l-valina, calcio gluconato, sodio, glicerofosfato, potassio, magnesio, sodio acetato, glucosio, soybean oil ph.eur., trigliceridi a media catena, olio di oliva raffinato, olio di pesce arricchito in acidi omega 3, «Pedismof».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 34 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2023/328.

Procedura europea n. SE/H/2430/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PEDISMOF, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala - Verona (VR), Italia;

confezioni:

«Neonati pretermine emulsione per infusione» 10 sacche multistrato a tre camere biofine da 250 ml in sovrasacche - A.I.C. n. 052600018 (in base 10) 1L576L (in base 32);

«Prima infanzia emulsione per infusione» 6 sacche multistrato a tre camere biofine da 500 ml in sovrasacche - A.I.C. n. 052600020 (in base 10) 1L576N (in base 32);

«Emulsione per infusione» 6 sacche multistrato a tre camere biofine da 1000 ml in sovrasacche - A.I.C. n. 052600032 (in base 10) 1L5770 (in base 32);

«Emulsione per infusione» 4 sacche multistrato a tre camere biofine da 1500 ml in sovrasacche - A.I.C. n. 052600044 (in base 10) 1L577D (in base 32);

principi attivi: l-alanina, l-arginina, acido l-aspartico, l-cisteina, acido l-glutammico, glicina, l-istidina, l-isoleucina, l-leucina, l-lisina, l-metionina, l-fenilalanina, l-prolina, l-serina, taurina, l-treonina, l-triptofano, l-tirosina, l-valina, glucosio, olio di semi di soia raffinato, trigliceridi a media catena, olio di oliva raffinato, olio di pesce ricco in acidi grassi omega 3. A.I.C. n. 052600018 (in base 10);

principi attivi: l-alanina, l-arginina, acido l-aspartico, l-cisteina, acido l-glutammico, glicina, l-istidina, l-isoleucina, l-leucina, l-lisina, l-metionina, l-fenilalanina, l-prolina, l-serina, taurina, l-treonina, l-triptofano, l-tirosina, l-valina, calcio gluconato, sodio glicerofosfato, potassio cloruro, magnesio solfato, glucosio, olio di semi di soia raffinato, trigliceridi a media catena, olio di oliva raffinato, olio di pesce ricco in acidi grassi omega 3. A.I.C. n. 052600020 (in base 10);

principi attivi: l-alanina, l-arginina, acido l-aspartico, l-cisteina, acido l-glutammico, glicina, l-istidina, l-isoleucina, l-leucina, l-lisina, l-metionina, l-fenilalanina, l-prolina, l-serina, taurina, l-treonina, l-triptofano, l-tirosina, l-valina, calcio gluconato, sodio glicerofosfato, potassio cloruro, magnesio solfato, sodio acetato, glucosio, olio di semi di soia raffinato, trigliceridi a media catena, olio di oliva raffinato, olio di pesce ricco in acidi grassi omega 3. A.I.C. n. 052600032 (in base 10), A.I.C. n. 052600044 (in base 10).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, 75450 Uppsala, Svezia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 26 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

26A01100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Gena».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 50 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2023/301

Procedura europea n. DE/H/7829/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO GENA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Gena Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa, 160, 21017 Samarate - Varese (VA), Italia

confezione: «500 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al

A.I.C. n. 052031010 (in base 10) 1KMVK2 (in base 32)

confezione: «500 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al

A.I.C. n. 052031022 (in base 10) 1KMVKG (in base 32)

al confezione: «1000 mg compresse» 16 compresse in blister pvc/al

A.I.C. n. 052031034 (in base 10) 1KMVKU (in base 32)

Principio attivo: paracetamolo

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Interpharma Services Ltd.,

43A Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

BB Farma s.r.l.

Viale Europa 160, 21017 Samarate (VA), Italia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al

A.I.C. n. 052031010 (in base 10) 1KMVK2 (in base 32)

Confezione: «500 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al

A.I.C. n. 052031022 (in base 10) 1KMVKG (in base 32)

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C

Confezione: «1000 mg compresse» 16 compresse in blister pvc/al

A.I.C. n. 052031034 (in base 10) 1KMVKU (in base 32)

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «500 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al

A.I.C. n. 052031010 (in base 10) 1KMVK2 (in base 32)

Confezione: «500 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al
A.I.C. n. 052031022 (in base 10) 1KMVKG (in base 32)

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco

Confezione: «1000 mg compresse» 16 compresse in blister pvc/al

A.I.C. n. 052031034 (in base 10) 1KMVKU (in base 32)

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione eu-



ropea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 18 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01101

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di soluzione isotonica a base di icodestrina, «Notecor».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 52 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2024/28

Procedura europea n. DK/H/3526/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NOTECOR, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Limited, Evagorou And Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro
confezioni:

«soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca in pp da 1,5 l con tubo di erogazione (sistema APD)

A.I.C. n. 052415015 (in base 10) 1KZLK7 (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca in pp da 1,5 l, 1 sacca di drenaggio, 1 tubo di erogazione, 1 tubo di drenaggio (sistema CAPD)

A.I.C. n. 052415027 (in base 10) 1KZLKM (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche in pp da 1,5 l con 2 tubi di erogazione (sistema APD)

A.I.C. n. 052415039 (in base 10) 1KZLKZ (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche in pp da 1,5 l, 2 sacche di drenaggio, 2 tubi di erogazione, 2 tubi di drenaggio (sistema CAPD)

A.I.C. n. 052415041 (in base 10) 1KZLL1 (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche in pp da 1,5 l con 4 tubi di erogazione (sistema APD)

A.I.C. n. 052415054 (in base 10) 1KZLLG (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche in pp da 1,5 l, 4 sacche di drenaggio, 4 tubi di erogazione, 4 tubi di drenaggio (sistema CAPD)

A.I.C. n. 052415066 (in base 10) 1KZLLU (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca in pp da 2 l con tubo di erogazione (sistema APD)

A.I.C. n. 052415078 (in base 10) 1KZLM6 (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca in pp da 2 l, 1 sacca di drenaggio, 1 tubo di erogazione, 1 tubo di drenaggio (sistema CAPD)

A.I.C. n. 052415080 (in base 10) 1KZLM8 (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche in pp da 2 l con 2 tubi di erogazione (sistema APD)

A.I.C. n. 052415092 (in base 10) 1KZLMN (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche in pp da 2 l, 2 sacche di drenaggio, 2 tubi di erogazione, 2 tubi di drenaggio (sistema CAPD)

A.I.C. n. 052415104 (in base 10) 1KZLN0 (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche in pp da 2 l con 4 tubi di erogazione (sistema APD)

A.I.C. n. 052415116 (in base 10) 1KZLND (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche in pp da 2 l, 4 sacche di drenaggio, 4 tubi di erogazione, 4 tubi di drenaggio (sistema CAPD)

A.I.C. n. 052415128 (in base 10) 1KZLNS (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca in pp da 2,5 l con tubo di erogazione (sistema APD)

A.I.C. n. 052415130 (in base 10) 1KZLNU (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca in pp da 2,5 l, 1 sacca di drenaggio, 1 tubo di erogazione, 1 tubo di drenaggio (sistema CAPD)

A.I.C. n. 052415142 (in base 10) 1KZLP6 (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche in pp da 2,5 l con 2 tubi di erogazione (sistema APD)

A.I.C. n. 052415155 (in base 10) 1KZLPM (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche in pp da 2,5 l, 2 sacche di drenaggio, 2 tubi di erogazione, 2 tubi di drenaggio (sistema CAPD)

A.I.C. n. 052415167 (in base 10) 1KZLPZ (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche in pp da 2,5 l con 4 tubi di erogazione (sistema APD)

A.I.C. n. 052415179 (in base 10) 1KZLQC (in base 32)

«soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche in pp da 2,5 l, 4 sacche di drenaggio, 4 tubi di erogazione, 4 tubi di drenaggio (sistema CAPD)

A.I.C. n. 052415181 (in base 10) 1KZLQF (in base 32)

Principi attivi: soluzione isotonica a base di icodestrina

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Pharmaceutical Industry,

21st Km Athinon Lamias National Rd, 14568 Krioneri, Attiki, Atene, Grecia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

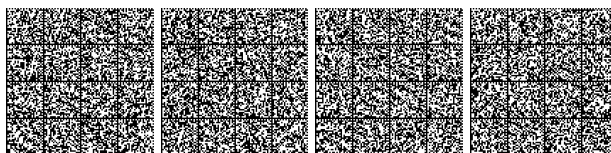
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi



dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le san-

zioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01102

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azacitidina, «Azacitidina EG Stada».

Estratto determina AAM/AIC n. 53 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2023/375

Procedura europea n. SE/H/2527/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AZACITIDINA EG STADA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Pavia 6, 20136 Milano, Italia

Confezione:

«25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052427010 (in base 10) 1KZY82 (in base 32).

Principio attivo: Azacitidina

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

European Pharma Hub Kft.

Gorcsev Ivan Utca 5 Hrsz 7000/9 Warehouse 15 And 16 Gyal Pest 2360 Ungheria

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18 Dortelweil Bad Vilbel Hesse 61118 Germania

Stada Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2 Döbling Wien 1190 Austria

Laboratori Fundació Dau

Carrer Lletra C De La Zona Franca 12-14, Poligono Industrial De La Zona Franca De Barcelona 08040 Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 20 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01103

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pemetrexed, «Pemetrexed Hikma».

Estratto determina AAM/AIC n. 54 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2020/196

Procedura europea n. AT/H/1129/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PEMETREXED HIKMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Estrada Do Rio Da Mo, 8 - 8a - 8b - Fervença, 2705-906 Terrugem, Portogallo (PT);

Confezioni e A.I.C.:

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml – A.I.C. n. 052572017 (in base 10) 1L4CVK (in base 32);

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml – A.I.C. n. 052572029 (in base 10) 1L4CVX (in base 32);

Principio attivo: Pemetrexed

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Thymoorgan Pharmazie GmbH

Schiffgraben 23, 38690 Goslar, Germania

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

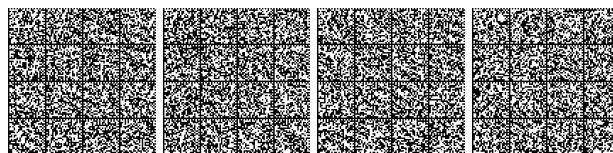
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 15 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01104

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril, valsartan, «Sacubitril e Valsartan Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 55 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2023/354.

Procedura europea n. NL/H/5941/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SACUBITRIL E VALSARTAN TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo

(FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266018 (in base 10) 1KV112 (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266020 (in base 10) 1KV114 (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266032 (in base 10) 1KV11J (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 20X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266044 (in base 10) 1KV11W (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266057 (in base 10) 1KV129 (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266069 (in base 10) 1KV12P (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266071 (in base 10) 1KV12R (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 196X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266083 (in base 10) 1KV133 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266095 (in base 10) 1KV13H (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266107 (in base 10) 1KV13V (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266119 (in base 10) 1KV147 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266121 (in base 10) 1KV149 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266133 (in base 10) 1KV14P (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266145 (in base 10) 1KV151 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266158 (in base 10) 1KV15G (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266160 (in base 10) 1KV15J (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 196x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266172 (in base 10) 1KV15W (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266184 (in base 10) 1KV168 (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266196 (in base 10) 1KV16N (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266208 (in base 10) 1KV170 (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266210 (in base 10) 1KV172 (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266222 (in base 10) 1KV17G (in base 32);



«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266234 (in base 10) 1KV17U (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266246 (in base 10) 1KV186 (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 196x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE (ACLAR)/AL - A.I.C. n. 052266259 (in base 10) 1KV18M (in base 32).

Principio attivo: sacubitril, valsartan.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.

Marathonos Avenue 95, Pikermi, Attiki, 19009, Grecia

ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.

ZapaniBlock 1048, Keratea, 19001, Grecia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 13 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01105

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiamina (vitamina B1), piridossina (vitamina B6), cianocobalammina (vitamina B12), «Neurobion».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 61 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: RU/2024/206.

Procedura europea n. CZ/H/0795/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NEUROBION, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale viale Giorgio Ribotta n. 11 - 00144 Roma, Italia;

confezione: «100 mg/50 mg/1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052335015 (in base 10) 1KX4F7 (in base 32).

principi attivi: tiamina (vitamina B1), piridossina (vitamina B6), cianocobalammina (vitamina B12).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: P&G Health Austria GmbH. & Co. OG - Hösslgasse 20, 9800 Spittal un der Drau, Austria.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-

lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 luglio 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01106**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano a seguito della fusione della società Rottapharm S.p.a. nella società Meda Pharma S.p.a.**

Estratto determina AAM/PPA n. 105/2026 del 26 febbraio 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1775.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Rottapharm S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5, 20122 Milano, codice fiscale 04472830159.

Medicinale: DONA

026023010 - «250 mg capsule rigide» 10 capsule.

026023046 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

026023059 - «400 mg/3 ml concentrato e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale concentrato 2 ml+6 fiale solvente 1 ml con 3,3% lidocaina.

026023061 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

026023085 - «750 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone PE.

026023097 - «750 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone PE.

026023109 - «1500 mg polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine.

Medicinale: MUCODOX

034235010 - «0,8 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml.

034235022 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule.

Medicinale: ZYMAFLUOR.

022252035 - «0,25 mg compresse» 200 compresse.

022252047 - «1 mg compresse» 100 compresse.

022252050 - «1,14 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml.

022252062 - «0,50 mg compresse» 100 compresse.

È ora trasferita, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Meda Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 20, 20124 Milano, codice fiscale 00846530152.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore



della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01107

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lumigan»

Estratto determina IP n. 95 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/02/205/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone - codice A.I.C.: 052830015 (in base 10) 1LD7TZ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione (collirio).

Composizione: ml di soluzione contiene:

principio attivo: 0,1 mg di bimatoprost;

eccipienti: benzalconio cloruro (conservante), sodio cloruro, sodio fosfatobibasicco eptaidrato, acido citrico monoidrato e acqua depurata. Può accadere che vengano aggiunte piccole quantità di acido cloridrico o di sodio idrossido per mantenere un livello normale di acidità (pH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone - codice A.I.C.: 052830015.

Classe di rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone - codice A.I.C.: 052830015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01108

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 85 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 MG TABLET, FILMDRASJERT 28 U.P. dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8202 Vnr: 06 11 47, intestato alla società Sanofi-aventis Norge AS Postboks 133 1325 Lysaker (Norvegia) e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 Avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francia e Delpharm Dijon, 6 Boulevard de L'Europe, 21800 Quetigny, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 037958182 (in base 10) 146DK6(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare la descrizione della compressa riportata al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di Stilnox e contenuto della confezione» del foglio illustrativo come di seguito indicato: «Stilnox» si presenta in forma di compresse rivestite con film, bianche, oblunghe in blister PVC/AL.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;
Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.
1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 037958182.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 037958182.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'ade-



guamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01136

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sul Libretto nominativo speciale intestato ai minori di età

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 10 marzo 2026, il Libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età (il «Libretto minori»), ad integrazione di quanto ad oggi consentito, prevede la possibilità per il minore intestatario di disporre di talune nuove funzionalità e di fruire di nuovi servizi, sui canali *online*, previa autorizzazione del rappresentante legale.

Inoltre, sempre a partire dal 10 marzo 2026, al compimento del diciottesimo anno di età dell'intestatario, il Libretto minori rimane attivo per i successivi sei mesi. Durante tale periodo l'intestatario del Libretto minori potrà continuare ad effettuare le operazioni di versamento e prelevamento, nonché ad usufruire delle funzionalità *online* precedentemente attivate sul Libretto minori con le modalità e i limiti previsti per la fascia C ed indicati nel foglio informativo. Durante tale periodo, il rappresentante del minore non sarà più abilitato ad operare sul libretto minori e allo stesso sarà pertanto inibito l'esercizio di tutte le funzionalità informative e dispositive sia *online* che in ufficio postale.

Le nuove condizioni generali di contratto dei Libretti di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età - vigenti a partire dal 10 marzo 2026 e che recepiscono le predette novità - sono disponibili, in forma integrale, nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito di Poste Italiane www.poste.it

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto minori, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet <http://www.poste.it> e www.cdp.it

26A01184

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del movimento politico «Rassemblement Valdôtain»

Art. 1.

Costituzione

È costituito, in forma di associazione regolata dagli articoli 36 e ss del codice civile e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, il Movimento politico denominato «Rassemblement Valdôtain» (d'ora in avanti anche semplicemente «Movimento»).

La durata del Movimento è illimitata.

Art. 2.

Il simbolo

Il simbolo del Movimento è costituito da cerchio in campo rosso al cui centro si trova un leone rampante rivoltato ritto sulla zampa posteriore destra, con la zampa posteriore sinistra alzata e le zampe anteriori protese in avanti e una lunga coda al cui estremo si distinguono due punte di cui una più corta e la seconda, più lunga, al di sopra del quale si trova la scritta «RASSEMBLEMENT» e al di sotto del quale la scritta «VALDÔTAIN» tra loro collegate da due linee curve di colore nero, come risulta graficamente nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente Statuto ed al quale si rimanda per completezza descrittiva.

Art. 3.

Sede

La sede legale del Movimento è sita in Aosta, via Antica Vetreria n. 26.

È facoltà aprire una o più sedi di rappresentanza anche al di fuori del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* con delibera della Segreteria politica.

Art. 4.

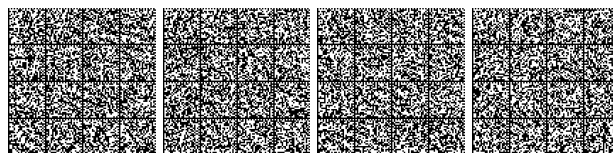
Principi ispiratori e finalità del Movimento

Il «Rassemblement Valdôtain» si è costituito con lo scopo di creare un Movimento politico indipendente da qualsiasi altro partito politico esistente per poter difendere liberamente, senza alcuna remora gli interessi di tutti i Valdostani siano essi di nascita, adozione o scelta.

Il «Rassemblement Valdôtain» riconosce quali propri principi ispiratori quelli nati dall'esperienza de «*La Jeune Vallée d'Aoste*», nonché dal percorso di costruzione dell'Autonomia speciale della Valle d'Aosta nato anche dalle prerogative storiche di autogoverno.

Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene fondamentale tutelare le libertà primarie dell'individuo come essere dotato del potere di pensare e agire liberamente, rispettando l'essere umano e la famiglia come basi della nostra società.

Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene che ogni organizzazione statale debba essere considerata come uno strumento della comunità: questo non deve assumere alcun potere che possa entrare in conflitto con i diritti fondamentali dei cittadini e con le condizioni indispensabili per una vita responsabile e creativa, guidata dal buon senso: la libertà individuale deve essere garantita da un'amministrazione indipendente della legge e della giustizia in linea con il «Manifesto di Oxford del 1947».



Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene fondamentale salvaguardare il rapporto di leale collaborazione tra la Valle d'Aosta e lo Stato italiano, con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'applicazione integrale dello Statuto speciale di Autonomia, nonché il pieno riconoscimento dell'autodeterminazione della Valle d'Aosta in linea con i principi sanciti dalle Nazioni Unite, nel pieno rispetto della Costituzione italiana e dell'ordinamento dell'Unione europea, auspicando al contempo una riforma in senso federale dello Stato italiano.

Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene fondamentale promuovere ogni azione culturale, politica ed economica volta a rafforzare la collaborazione con le comunità e i territori limitrofi alla Valle d'Aosta.

Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene che la soppressione della libertà economica conduce inevitabilmente alla scomparsa della libertà politica, per questo motivo si oppone a tutte quelle forme di monopolio, cartello o altri apparati di concentrazione del potere politico ed economico promuovendo la libertà di impresa in ogni sua forma.

Art. 5.

Appartenenza al movimento

L'appartenenza al «Rassemblement Valdôtain» è aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto sedici anni e che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto.

L'adesione al Movimento ha validità annuale e può essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento. Per le revoche presentate in corso d'anno non si dà luogo ad alcun rimborso della quota associativa. Le richieste di adesione si raccolgono annualmente nel corso di incontri sul territorio o presso la sede del Movimento. L'accettazione è demandata alla Segreteria politica, che può, con provvedimento motivato, negare l'iscrizione.

L'adesione al «Rassemblement Valdôtain» esclude la contemporanea adesione o iscrizione ad altri gruppi o movimenti politici. Non è ammessa l'adesione ad altri partiti, movimenti o gruppi che svolgono in qualsiasi modo e forma attività politica, né che abbiano presentato o presentino liste a consultazioni elettorali. Non è ammesso da parte degli aderenti al Movimento lo svolgimento di alcuna attività a favore di un altro partito, Movimento o gruppo politico, né la candidatura, salvo che la stessa sia stata autorizzata dalla Segreteria politica del Movimento.

I dati personali degli iscritti e dei sostenitori di cui il Movimento viene in possesso, sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6.

Diritti degli iscritti

Ogni iscritto ha il diritto di partecipare alla sua attività, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere all'elezione degli organi statutari. Gli iscritti hanno altresì il diritto di:

- (1) essere consultati per l'eventuale scelta dei candidati a cariche istituzionali;
- (2) essere informati anche mediante le più moderne tecnologie digitali sugli aspetti della vita interna al Movimento;
- (3) avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali.

Il diritto di elettorato attivo all'interno del Movimento non può esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale.

Art. 7.

Doveri degli iscritti

Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari, nello specifico è tenuto a:

- (1) contribuire, secondo le proprie possibilità e disponibilità alla vita del Movimento e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico;
- (2) tenere, nei confronti degli altri iscritti, un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- (3) concorrere secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente il Movimento;
- (4) versare la quota annuale di appartenenza entro i termini stabiliti dalla Segreteria politica;
- (5) accettare e rispettare le decisioni prese a maggioranza dagli Organi del Movimento e gli indirizzi politici dello stesso;
- (6) svolgere ogni attività che possa far aumentare la partecipazione al Movimento e incrementare il numero degli iscritti;
- (7) garantire l'unità operativa del Movimento e astenersi da qualsiasi atteggiamento che possa essere di danno al Movimento;
- (8) non rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Movimento o con quanto stabilito anche a maggioranza dagli organi del Movimento è considerato fatto dannoso ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari.

Art. 8.

Parità di genere

Il Movimento si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità dei sessi nella partecipazione politica.

Il Movimento promuove la parità di genere negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 9.

Tutela delle minoranze

Il Movimento garantisce la tutela delle minoranze e l'assicurazione della loro presenza, ove formalmente costituite, in tutti gli organi collegiali, secondo un criterio proporzionale.

Art. 10.

Sostenitori

La Segreteria politica può accogliere l'adesione di sostenitori che forniscano sostegno in qualsiasi forma alle attività del Movimento e ne condividano i principi ispiratori e le finalità. I sostenitori hanno diritto di essere informati sulle attività del Movimento e partecipare alle sue iniziative. Su iniziativa della Segreteria politica possono essere invitati alle riunioni della Assemblea dei delegati e al Congresso nazionale, senza diritto di voto.

Art. 11.

Organizzazione territoriale

Il «Rassemblement Valdôtain» promuove la partecipazione democratica e territoriale dei propri iscritti attraverso la costituzione di Sezioni locali del Movimento, strumenti fondamentali di cittadinanza attiva, di confronto e di realizzazione concreta dei principi e delle finalità sanciti dal presente Statuto.



Le Sezioni locali del Movimento possono essere costituite a livello comunale, intercomunale o corrispondente al territorio di una *Unité des Communes*, previa delibera della Assemblea dei delegati su proposta della Segreteria politica, qualora ne facciano richiesta almeno tre iscritti dell'area geografica di riferimento

Le Sezioni locali operano in piena coerenza con:

(1) la linea politica e programmatica definita dagli Organi del Movimento;

(2) i principi e le finalità stabiliti dallo Statuto;

(3) il coordinamento con la Segreteria politica, cui spettano le funzioni di indirizzo generale.

Le Sezioni locali godono di autonomia organizzativa e di iniziativa, nei limiti del presente Statuto, e provvedono al proprio autofinanziamento attraverso attività coerenti con i principi del Movimento.

In casi particolari, la Segreteria politica può autorizzare specifici contributi economici a sostegno di attività di rilievo generale.

La Sezione locale si riunisce periodicamente nel proprio territorio o presso la sede del Movimento. Ogni riunione deve essere verbalizzata e il verbale trasmesso alla Segreteria politica.

Ogni Sezione elegge, alla prima riunione, un Responsabile scelto tra i propri aderenti, la cui nomina deve essere ratificata dalla Segreteria politica.

Il Responsabile rappresenta la Sezione locale e:

(1) convoca e presiede le riunioni, favorendo la partecipazione degli iscritti;

(2) coordina le attività e i progetti locali, in raccordo con la Segreteria politica;

(3) cura l'organizzazione delle iniziative di autofinanziamento;

(4) mantiene costante informazione con la Segreteria politica sull'andamento delle attività;

(5) relaziona periodicamente alla Segreteria politica o, se richiesto, alla Assemblea dei delegati sulle attività della Sezione.

Il Responsabile resta in carica due anni, salvo decadenza per inattività della Sezione o per mancata convocazione di riunioni e comunicazioni per un periodo superiore a tre mesi.

Una Sezione locale può essere dichiarata sospesa quando:

(1) non svolge attività o progetti nel proprio territorio;

(2) non convoca riunioni né comunica con la Segreteria politica per oltre tre mesi.

La chiusura o lo scioglimento di una Sezione locale possono avvenire su richiesta motivata di almeno il 50% dei suoi componenti, votata nella riunione successiva oppure con provvedimento della Segreteria politica, supportato da pronuncia del Collegio dei probiviri, in caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto o della linea politica del Movimento. In tali casi la Segreteria politica può nominare un Commissario, che assume le funzioni di Responsabile per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile, al fine di ristabilire il corretto funzionamento della Sezione o di gestirne la chiusura.

Le Sezioni locali operano nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti; eventuali contestazioni sulla loro attività o sulla regolarità delle loro decisioni possono essere sottoposte al Collegio dei probiviri.

Art. 12.

Organi

Sono organi del Movimento «*Rassemblement Valdôtain*»:

(1) il Congresso nazionale («*Congrès national*»);

(2) il Presidente del Movimento;

(3) il Segretario politico;

(4) il Segretario amministrativo;

(5) la Segreteria politica («*Bureau politique*»);

(6) l'Assemblea dei delegati («*Assemblée des délégués*»);

(7) il Collegio dei probiviri;

(8) l'Organo di Revisione contabile.

Art. 13.

Il Congresso nazionale - Le Congrès national

Il Congresso nazionale è l'organo competente a:

(1) definire la linea politica del Movimento;

(2) definire gli indirizzi programmatici;

(3) eleggere il Presidente nonché il suo Vicepresidente;

(4) eleggere il Segretario politico nonché il suo Vicesegretario politico;

(5) eleggere i membri dell'Assemblea dei delegati non già di diritto;

(6) eleggere il Collegio dei probiviri;

(7) approvare o modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Movimento, nel limite delle previsioni di cui all'articolo 27.

Al Congresso nazionale partecipano gli iscritti e i sostenitori del Movimento.

Il Congresso nazionale può essere convocato in seduta ordinaria o straordinaria:

(1) la seduta ordinaria è convocata di norma una volta all'anno. In casi eccezionali, motivati con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti della Segreteria politica, il Congresso nazionale può essere differito di un anno;

(2) la seduta straordinaria può essere convocata su richiesta della Segreteria politica a maggioranza dei suoi componenti.

Gli organi del Movimento sono eletti ogni due anni dal Congresso nazionale convocato in seduta ordinaria, secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato preventivamente dall'Assemblea dei delegati.

Il Congresso nazionale è l'organo plenario e sovrano e le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli iscritti. È convocato dal Presidente del Movimento. Il Congresso nazionale, in sede di valida convocazione, elegge il proprio Presidente, su proposta della Segreteria politica, che ne dirige i lavori.

Il Congresso nazionale decide a maggioranza dei voti espressi. Hanno diritto di voto gli iscritti che siano in regola, da almeno due mesi antecedenti la convocazione, con il tesseramento e con i versamenti dovuti al Movimento. Le decisioni devono essere adottate con voto palese, salvo le votazioni riguardanti nomine o persone, che devono essere espresse in forma anonima. È ammesso il conferimento di deleghe di partecipazione, nel limite massimo di due deleghe per ciascun partecipante. I membri della Segreteria politica non possono raccogliere deleghe.

Il Congresso nazionale è validamente costituito quando partecipano – in proprio o per delega – la metà più uno degli iscritti. Trascorsa mezz'ora dall'orario previsto nella convocazione, il Congresso nazionale si considera validamente costituito quando risultino presenti – in proprio o per delega – almeno un terzo degli iscritti.

Art. 14.

Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è il garante dello Statuto e rappresenta legalmente il Movimento in tutte le sedi. Possono essere candidati ed eletti alla carica di Presidente e di Vicepresidente gli iscritti che, alla data di presentazione della candidatura, risultino regolarmente iscritti al Movimento da almeno diciotto mesi.

Il Presidente è eletto dal Congresso nazionale, convocato in seduta ordinaria, a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Contestualmente all'elezione del Presidente, il Congresso nazionale elegge il Vicepresidente, con votazione congiunta o mediante la medesima scheda di voto.



Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, sino alla successiva riunione del Congresso nazionale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei delegati, ne stabilisce l'ordine del giorno e assicura il regolare svolgimento dei lavori nel rispetto dello Statuto.

Art. 15.

Il Segretario e il Vicesegretario politico

Il Segretario politico rappresenta il «Rassemblement Valdôtain» e cura i rapporti con gli organismi politici, istituzionali, sociali ed economici a livello regionale, nazionale e sovranazionale. Possono essere candidati ed eletti alla carica di Segretario politico e di Vicesegretario politico gli iscritti che, alla data di presentazione della candidatura, risultino regolarmente iscritti al Movimento da almeno diciotto mesi.

Il Segretario politico è eletto dal Congresso nazionale, convocato in seduta ordinaria, a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Contestualmente all'elezione del Segretario politico, il Congresso nazionale elegge anche il Vicesegretario politico, con votazione congiunta o mediante la medesima scheda di voto.

Il Vicesegretario politico collabora con il Segretario nelle attività di indirizzo e organizzazione e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, fino alla successiva riunione del Congresso nazionale.

Il Segretario politico convoca e presiede la Segreteria politica, ne coordina i lavori e impartisce le direttive necessarie all'attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi del Movimento.

Una volta eletto, il Segretario politico nomina il Segretario amministrativo.

Art. 16.

Il Segretario amministrativo

Il Segretario amministrativo è nominato dal Segretario politico ai sensi dell'articolo 15, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Segretario amministrativo, il cui ruolo ha carattere esecutivo, deve possedere adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. Il Segretario amministrativo è il responsabile dell'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento, nonché il soggetto preposto alla gestione di tutte le attività a questa annesse assicurandone il rispetto dei principi di economicità ed equilibrio finanziario.

Il Segretario amministrativo ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa, previa autorizzazione del Presidente, la prestazione di fidejussioni, avalli, e/o altre garanzie nell'interesse del «Rassemblement Valdôtain».

Il Segretario amministrativo è responsabile della predisposizione del rendiconto annuale di esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Movimento. Il rendiconto annuale dovrà essere oggetto di presentazione all'Assemblea dei delegati e copia dovrà essere resa pubblica secondo quanto previsto dalle norme in materia di bilancio dei partiti e movimenti politici.

Il Segretario amministrativo è responsabile della verbalizzazione e della conservazione degli atti degli Organi in cui si compone il Movimento. In caso di assenza o di qualsiasi impedimento il ruolo del Segretario amministrativo viene assunto da colui che, individuato all'interno della Segreteria politica, ne abbia le competenze.

Art. 17.

La Segreteria politica - Bureau politique

La Segreteria politica si compone dei seguenti cinque membri:

- a) il Presidente del Movimento;
- b) il Vicepresidente del Movimento;
- c) il Segretario politico;
- d) il Vicesegretario politico;
- e) il Segretario amministrativo.

La Segreteria politica deve riunirsi almeno una volta al mese con la finalità di:

- a) concretizzare il programma politico e le attività nel rispetto degli indirizzi definiti dal Congresso nazionale e dall'Assemblea generale dei delegati;
- b) coadiuvare il Segretario politico nei rapporti con le altre forze politiche;
- c) stabilire modi e mezzi per divulgare e pubblicizzare gli obiettivi e l'attività del Movimento;
- d) deliberare, per eccezionali motivi di urgenza, su competenze proprie dell'Assemblea dei delegati che deve ratificare le decisioni entro quindici giorni;
- e) definire gli incarichi di nomina regionale o comunale, sentiti i rispettivi gruppi consiliari;
- f) determinare l'ammontare di eventuali indennità e rimborsi spettanti alle cariche del Movimento per l'esercizio delle loro funzioni, nonché garantire risorse finanziarie alle articolazioni territoriali, sulla base del numero degli iscritti.

Tutti gli eletti nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee possono partecipare alle riunioni della Segreteria politica senza diritto di voto. I membri della Segreteria politica che risultino assenti, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica. La loro sostituzione è deliberata dall'Assemblea dei delegati, su proposta della Segreteria politica, entro dieci giorni dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 18.

L'Assemblea dei delegati - L'Assemblée des délégués

L'Assemblea dei delegati è composta da quindici membri, così individuati:

- a) tutti i cinque membri della Segreteria politica, di diritto;
- b) dieci membri ulteriori, dei quali fanno parte di diritto sino a tre eletti del Movimento nelle istituzioni regionali, nazionali o europee (Consiglio regionale, Parlamento nazionale, Parlamento europeo). Qualora gli eletti siano più di tre, essi individuano al loro interno, con procedura concordata e comunicata al Congresso nazionale, i tre componenti che entrano di diritto nell'Assemblea dei delegati; i restanti posti, fino al totale di dieci componenti, sono eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti in regola con il tesseramento e con i versamenti dovuti al Movimento, secondo le modalità definite dal regolamento congressuale.

Qualora uno o più componenti dell'Assemblea dei delegati cessino dal loro incarico o vengano meno per cause sopraggiunte, la Segreteria politica provvede a integrarli temporaneamente nominando uno o più iscritti in regola con il presente Statuto, sino all'individuazione del nuovo titolare secondo le previsioni del presente articolo. I membri dell'Assemblea dei delegati che risultino assenti, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica. La loro sostituzione è deliberata dall'Assemblea dei delegati, su proposta della Segreteria politica, entro dieci giorni dalla dichiarazione di decadenza.

Tutti gli eletti nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee possono comunque partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei delegati senza diritto di voto.



L'Assemblea dei delegati è convocata e presieduta dal Presidente del Movimento e provvede a:

a) approvare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto di esercizio e lo stato patrimoniale, assumendone la responsabilità;

b) elaborare e approvare il programma e le candidature per le elezioni regionali, nazionali ed europee. Le candidature possono essere proposte da tutti gli aderenti. L'Assemblea, sulla base delle proposte ricevute, approva la lista dei candidati nel rispetto delle garanzie di rappresentanza di genere previste dalle normative vigenti, dei criteri di rappresentanza territoriale e dei profili personali;

c) deliberare la decadenza del Presidente, del Segretario politico e del Segretario amministrativo per intervenute incompatibilità, dimissioni o mozione di sfiducia presentata e votata dalla maggioranza dei componenti del Congresso nazionale;

d) verificare e determinare eventuali finalità politiche o ideali contrastanti con lo Statuto e con le deliberazioni degli organi del Movimento;

e) indire il Congresso nazionale e approvarne il relativo regolamento;

f) provvedere alla cooptazione del Segretario amministrativo qualora se ne verifichi la necessità;

g) deliberare sul trasferimento dell'indirizzo della sede legale.

L'Assemblea dei delegati, entro trenta giorni dal proprio insediamento, attribuisce ai propri membri, su proposta della Segreteria politica, specifiche deleghe tematiche o organizzative, tra cui, in particolare, la Sezione giovanile, la Sezione femminile e la Sezione Propaganda, assicurando il coordinamento e la promozione delle rispettive attività.

Art. 19.

Trasparenza e tutela dei dati personali

Al fine di garantire ed assicurare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del Movimento, il segretario amministrativo pubblica, ogni anno, sul sito internet del Movimento, il rendiconto di esercizio del Movimento corredato dalla propria relazione di esercizio del legale rappresentante ai sensi delle vigenti norme, nonché la relazione dei revisori ed il verbale di approvazione del bilancio di previsione. Tutti i dati pubblicati sul sito del Movimento o diversamente divulgati sono esclusivamente quelli di coloro che hanno prestato il loro consenso in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (reg. 2016/679/UE - GDPR). Tutte le attività amministrative del Movimento dovranno essere effettuate conformemente alle leggi ed ai regolamenti che mirano a proteggere la riservatezza dei dati personali nonché in maniera tale da garantire la massima trasparenza.

Art. 20.

Il Collegio dei probiviri

Composizione e durata. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale, e dura in carica tre anni. I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche all'interno del Movimento. Il Presidente del Collegio è eletto a maggioranza tra i membri effettivi.

Competenze generali. Il Collegio dei Probiviri decide su ogni controversia relativa all'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti interni e su ogni altra questione ad esso demandata dall'Assemblea dei delegati o, in caso di urgenza, dalla Segreteria politica.

Il Collegio:

a) garantisce il rispetto delle regole della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

b) si pronuncia sulle questioni concernenti l'elezione e il corretto funzionamento degli organi del Movimento;

c) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello Statuto o dei regolamenti;

d) verifica la conformità delle candidature ai criteri previsti dallo Statuto;

e) decide sulle controversie tra iscritti e/o tra iscritti e il Movimento;

f) delibera l'espulsione degli iscritti condannati per reati incompatibili, in modo sostanziale, con le finalità e gli obiettivi del Movimento.

Validità delle deliberazioni. Le decisioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Avvio del procedimento. Il Collegio procede esclusivamente a seguito di deferimento scritto presentato da qualunque iscritto o da un organismo rappresentativo del Movimento; può, altresì, procedere d'ufficio in caso di violazioni manifeste. Le contestazioni devono essere formulate in modo chiaro e puntuale e presentate entro trenta giorni dal verificarsi del fatto.

Contestazione degli addebiti e diritto di difesa. Il Presidente del Collegio contesta per iscritto, mediante lettera raccomandata, gli addebiti all'iscritto interessato. È garantito il diritto di difesa, sulla base dei principi della contestazione specifica degli addebiti e del contraddittorio. L'iscritto può presentare le proprie deduzioni per iscritto entro quindici giorni; di tali deduzioni è redatto verbale controfirmato dall'interessato.

Decisione del Collegio e tipologia delle sanzioni. Il Collegio adotta la decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza o entro sessanta giorni in caso di procedimento avviato d'ufficio. Il procedimento si conclude con un provvedimento motivato che può consistere in:

a) archiviazione;

b) richiamo scritto: dichiarazione motivata di biasimo per lievi trasgressioni;

c) rimozione dagli incarichi;

d) sospensione temporanea: irrogata per trasgressioni ai doveri morali e politici; non può superare i dodici mesi;

e) espulsione: adottata per gravi violazioni dei doveri morali e politici o per condanne penali incompatibili con le finalità del Movimento. I provvedimenti sono comunicati alla Segreteria politica.

Comunicazioni e notifiche. Le decisioni del Collegio sono adottate in forma scritta e motivata, e sono notificate all'interessato.

Impugnazioni. L'interessato può proporre ricorso avverso la decisione del Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

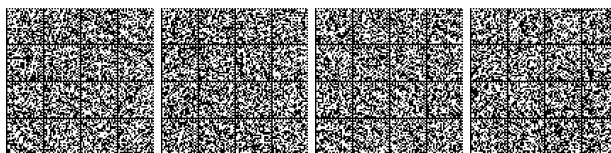
Il ricorso è presentato alla Segreteria politica, che, garantito il contraddittorio, sentite le parti ed esaminate eventuali memorie difensive, decide in via definitiva entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 21.

Organo di Revisione contabile

Il Movimento affida il compito della revisione legale dei conti ad un professionista o ad una società dotata dei requisiti di legge. La scelta dell'Organo di Revisione contabile è affidata all'Assemblea dei delegati su proposta del Segretario politico sentito il Segretario amministrativo. L'Organo di Revisione contabile relaziona all'Assemblea dei delegati in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

L'incarico è oneroso e richiede la terzietà tra lo stesso ed il Movimento.



Art. 22.

Candidature

Le liste dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, al Consiglio regionale e ai Consigli comunali sono approvate in unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei delegati, su proposta della Segreteria politica.

Le candidature o le autocandidature sono aperte a tutte le donne e a tutti gli uomini di maggiore età, privilegiando gli iscritti che si sono impegnati all'interno del Movimento (partecipazione ai gruppi territoriali, commissioni o altri impegni) e la territorialità del candidato quando si tratta di elezione di carattere comunale.

L'Assemblea dei delegati affida al Collegio dei probiviri in via esclusiva, la trattazione di eventuali ricorsi relativi alle norme del presente articolo. I ricorsi vanno presentati, a pena di decadenza, entro quarantotto ore dall'approvazione delle liste da parte dell'Assemblea dei delegati. Il Collegio dei probiviri decide entro le successive quarantotto ore; il giudizio è inappellabile.

Art. 23.

Fonti di finanziamento, trasparenza e tutela dei dati personali

Al fine di garantire ed assicurare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del Movimento, il Segretario amministrativo, pubblica ogni anno, sul sito internet del Movimento, il rendiconto del Movimento.

Le entrate del Movimento derivano:

- a) dalle quote ordinarie degli iscritti;
- b) da iniziative di autofinanziamento promosse dai tesserati;
- c) dai contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone e soggetti organizzati e non, che decidano in tal senso;
- d) dalle somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale;
- e) dal contributo previsto sugli emolumenti percepiti in funzione della carica ricoperta sia essa elettiva o di nomina;
- f) da ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.

Il sostegno alle attività promosse dal Movimento viene deliberato dal Comitato centrale, tenendo conto del numero degli iscritti, delle quote versate e delle eventuali scadenze o manifestazioni legate al territorio. Nel provvedimento di assegnazione delle somme all'attività designata, sono indicate le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

Art. 24.

Scioglimento

Lo scioglimento del «Rassemblement Valdôtain» può avvenire con deliberazione dell'Assemblea dei delegati, previo parere del Congresso nazionale. L'Assemblea dei delegati decide con proprio provvedimento motivato la destinazione del patrimonio del Movimento.

Art. 25.

Disposizioni attuative

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda all'applicazione delle norme vigenti in materia di associazioni di diritto comune.

Art. 26.

Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni)

È vietato distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale o capitale durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento del Movimento per qualunque causa, ogni decisione sul patrimonio viene deliberata dall'Assemblea dei delegati e sottoposta all'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La redazione del rendiconto annuale deve seguire i principi della chiarezza, veridicità e correttezza e trasparenza, da rappresentare la situazione economico-finanziaria del Movimento nella sua realtà. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.

Art. 27.

Modifiche allo statuto, al simbolo e alla denominazione del movimento

Le proposte di modifica dello Statuto, del simbolo o della denominazione del Movimento sono presentate al Congresso nazionale dal Presidente o dal Segretario politico, previa illustrazione alla Segreteria politica e all'Assemblea dei delegati.

Il Congresso nazionale delibera sulle modifiche allo Statuto, al simbolo e alla denominazione con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto.

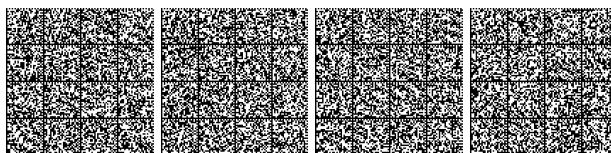
Ogni modifica allo Statuto, al simbolo o alla denominazione richiesta dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Partiti Politici, istituita dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è deliberata dall'Assemblea dei delegati con maggioranza semplice ed è immediatamente efficace.

Tutte le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto, del simbolo o della denominazione del Movimento sono adottate mediante atto pubblico; le sedute del Congresso nazionale o dell'Assemblea dei delegati aventi all'ordine del giorno tali modifiche si tengono pertanto con atto pubblico.

ALLEGATO



26A01063



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Revoca della sospensione dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto «Petr ammonitis» e cancellazione del codice MAP temporaneo intestato alla società Aida Alta Energia S.r.l.

Si comunica che, ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 27 febbraio 2026, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore	Avviso
Petr ammonitis	1Ab 0299	EXT		AAE		Revoca della sospensione temporanea e ripristino dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive (ivi compreso l'impiego in sotterraneo) nell'elenco del prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l.
Petr ammonitis	1Aa 2247	EXT		AAE		Revoca dell'assegnazione temporanea e contestuale cancellazione del codice MAP dall'elenco degli esplosivi idonei per il prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l.

Il testo integrale del decreto dirigenziale del 27 febbraio 2026 e l'elenco aggiornato degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

26A01096

Iscrizione di taluni prodotti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società VS Italia S.r.l.

Si comunica che, ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 27 febbraio 2026, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore	Avviso
Macord I 6g/m	2F 1111	SEA		VSI		Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l.
Macord I 10 g/m	2F 1112	SEA		VSI		Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l.
Macord I 12 g/m	2F 1113	SEA		VSI		Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l.
Macord I 20 g/m	2F 1114	SEA		VSI		Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l.
Macord I 40 g/m	2F 1115	SEA		VSI		Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l.
Macord I 80 g/m	2F 1116	SEA		VSI		Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l.
Safety Fuse Tiger Brand o Tiger Brand Safety Fuse o Safety Fuse Polycoated	3A 0063	CEX		VSI		Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l.

Il decreto dirigenziale del 27 febbraio 2026 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

26A01097



Invito alla manifestazione di interesse allo svolgimento dell'incarico di SPM, per la concessione di coltivazione di idrocarburi denominata «Gradizza».

Si rende noto che la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in data 27 febbraio 2026, ha approvato - sulla base della valutazione positiva espressa dalla CIRM nella seduta del 2 febbraio 2026 - l'invito alla manifestazione di interesse allo svolgimento dell'incarico in qualità di Struttura preposta al monitoraggio (SPM), ai sensi degli «Indirizzi e Linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche» (ILG) del MiSE (ora MASE) del 24 novembre 2014, in relazione alla concessione di coltivazione di idrocarburi denominata «Gradizza», di cui è titolare la società Aleanna Italia S.p.a., unitamente ai relativi criteri di valutazione delle candidature che perverranno.

L'invito integrale alla manifestazione di interesse, nella sua stesura completa, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento energia - DGFTA (<https://unmig.mase.gov.it/>).

26A01098

MINISTERO DELLA DIFESA**Concessione della medaglia d'argento
al valore dell'Arma dei carabinieri**

Con decreto presidenziale n. 140 datato 19 febbraio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Luogotenente carica speciale Luciano Masini, nato il 27 dicembre 1969 a Modena, con la seguente motivazione:

«Comandante di Stazione distaccata, impegnato in un servizio di pattuglia, con esemplare spirito di servizio ed eccezionale coraggio, non appena informato della posizione di un soggetto armato di coltello, che aveva ferito gravemente quattro persone sulla pubblica via, non

esitava a intervenire nell'immediatezza, senza attendere l'arrivo di rinforzi, quindi esponendosi a elevatissimo rischio, per evitare che altri cittadini incolumi venissero aggrediti. Al cospetto dell'individuo, dando prova di lucida determinazione ed esemplare professionalità, ricorreva progressivamente all'uso della forza, dapprima intimandogli di gettare l'arma bianca, poi esplodendo dei colpi con la pistola d'ordinanza verso il suolo per dissuaderne l'avvicinamento minaccioso nei confronti degli operanti e, infine, indirizzando l'azione di fuoco verso il soggetto, colpito mortalmente allorquando, continuando nella sua violenta aggressione, era ormai prossimo ad avventarsi contro il militare. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». Verucchio (RN), 31 dicembre 2024.

26A01099

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

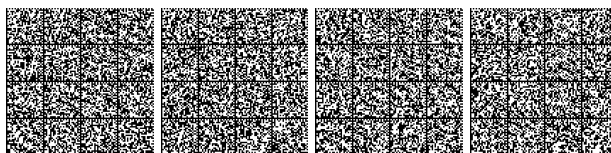
**Comunicato di rettifica relativo al decreto 28 gennaio 2026,
recante «Riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica».**

Nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 52 del 4 marzo 2026, alla pagina 37, all'art. 17, comma 1, è stato erroneamente riportato «L'efficacia del presente decreto decorre dalla data del 1° gennaio 2026» anziché: «L'efficacia del presente decreto decorre dalla data del 1° febbraio 2026».

26A01209

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-057) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 3 1 0 *

€ 1,00

